

Siena, 25/10/2017

FUNZIONI COMPILATRICI: Settore Coordinamento e Operations - Servizio Controlli, Conformita' e Operations - MPS

Comunicazione per:

Consiglio Di Amministrazione - MPS

OGGETTO:

Lettera della Banca d'Italia del 28 agosto 2017 avente ad oggetto "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (1030) - Verifiche di Trasparenza; riscontro della Banca

Indice degli allegati:

- 1) Allegato 1 Richiesta Banca d'Italia del 28.8.2017 prot. 1040093/17
- 2) Allegato 2 Replica BMPS alla richiesta Banca d'Italia del 28.8.2017 prot 1040093/17
- 3) Allegato 3 Parere del Prof. Morera
- 4) Allegato 4 Valutazione della Funzione di Compliance

1. MOTIVAZIONE

- La presente comunicazione ha il fine di illustrare al Consiglio la risposta, da fornire entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta prot. 1040093/17 del 28.8.2017 di Banca d'Italia, ai rilievi ricevuti a seguito delle verifiche di trasparenza condotte presso n. 15 dipendenze di Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (Banca) dal 26 settembre al 5 dicembre 2016.
- Il CdA è interessato da questa memoria in ragione dell'importanza della disciplina sulla trasparenza bancaria.

2. ELEMENTI CHIAVE DELLA DECISIONE DA ASSUMERE

- Il 28.8.2017 Banca d'Italia ha formulato la richiesta di fornire "articolati e puntuali chiarimenti su tutti i rilevi riportati" a seguito della verifiche di trasparenza condotte presso n. 15 dipendenze della Banca dal 26 settembre al 5 dicembre 2016.
- La replica deve essere fornita entro 60 giorni dalla ricezione (i.e. 27.10.2017) e accompagnata dalla valutazione della Funzione Compliance.
- Più in dettaglio, la nota della Vigilanza contiene n. 6 "rilievi", direttamente conseguenti agli esiti delle visite ispettive, ed alcune "osservazioni" inerenti all'analisi degli esposti pervenuti all'Autorità su tematiche di trasparenza. Su tali rilievi e osservazioni è stata fornita la puntuale replica richiesta come da allegato 2
- Di seguito si riepilogano i "rilievi" e le "osservazioni" ricevuti ed una sintesi delle azioni di mitigazione proposte:

2.1 RILIEVI

I	Ambito	Sintesi Rilievo Bankit	Azioni di mitigazione ipotizzate
D			



I D	Ambito	Sintesi Rilievo Bankit	Azioni di mitigazione ipotizzate	
1	Commissione Istruttoria Veloce	Diffusa e frequente applicazione della CIV in un ristretto intervallo di tempo a fronte di sconfinamenti crescenti anche di modesto ammontare.	amministrazione degli sconfinamenti. Parallelamente saranno avviate attività di monitoraggio di primo e secondo livello. Sarà altresì rilasciata una procedura informatica che, al verificarsi di tre sconfinamenti all'interno di un singolo trimestre solare: ▶ invii in automatico al cliente una comunicazione che lo inviti a recarsi in filiale; ▶ in caso di proposta di concessione di un ulteriore sconfinamento, assegni l'autonomia deliberativa ad una struttura gerarchicamente superiore. Sarà infine sottoposto a rianalisi il processo di quantificazione/ applicazione della commissione al fine di assicurarne la permanente piena aderenza ai criteri di cui alla Sez XI del Provvedimento di Banca d'Italia in materia di TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI	
1b	Commissione Istruttoria Veloce	In alcuni casi, la CIV è stata addebitata anche a fronte di sconfinamenti causati da pagamenti in favore della Banca.	I) Identificate le tipologie di sconfinamenti causati da pagamenti in favore dell'intermediario che hanno determinato gli addebiti di CIV; II) Avviata ricognizione per individuare i rapporti con addebiti CIV non dovuti e procedere ai rimborsi; III) interventi IT per esentare le movimentazioni in addebito oggetto di rilievo.	
2	Sospensione rate di mutuo	In caso di sospensione nel pagamento delle rate dei mutui, le condizioni economiche applicate non sono coerenti con quelle contrattualizzate (modalità di calcolo degli interessi aggiuntivi conseguenti alla moratoria, determinati in relazione all'intero debito residuo e non sull'importo delle rate sospese).	Nel confermare l'adeguatezza delle metodologie di computo degli interessi relativi alle rate sospese, la Banca si impegna comunque a: I) adottare tali metodologie solo in riferimento ai casi di sospensione gestiti in attuazione dell'accordo tra ABI e Associazioni dei Consumatori o per iniziative similari poste in essere in autonomia dalla Banca; II) per le sospensioni non rientranti nel perimetro di tali accordi (i.e. Fondo di solidarietà ex L. 244 e eventi calamitosi) saranno avviati interventi atti a calcolare gli interessi non sul debito residuo, bensì sull'ammontare della rata sospesa.	
3	Struttura commissional e anticipi di credito	i. Il regime commissionale dei contratti di "Anticipi su crediti e fatture commerciali" prevede due distinte voci: "commissione di utilizzo" e "commissione di mancato utilizzo". Tale modalità di remunerazione può determinare il supero della nota soglia dello 0,50%, di cui all'art. 117-bis del TUB, in relazione al crescere del numero di anticipi effettuati nel trimestre; ii. Non in linea con il carattere onnicomprensivo della commissione sulle aperture di credito anche la previsione per gli "anticipi sbf" di oneri fissi di liquidazione trimestrale (€ 17) e sull'ulteriore "conto effetti" di appoggio.	Il regime economico applicato nei prodotti "Anticipi su crediti e fatture commerciali" e "Anticipi salvo buon fine su portafoglio commerciale incassi" non è ritenuto contrario alle previsioni dell'art. 117-bis TUB e del Decreto 644/2012, poiché gli stessi non hanno qualificazione e funzionalità di apertura di credito regolata in conto corrente, tipologia creditizia a cui fa riferimento – in via esclusiva – l'art. 117-bis, bensì di anticipazioni in senso tecnico-giuridico. Sul tema, confortato da Autorevole Dottrina (prof. Ferro-Luzzi) è stato anche acquisito il parere di un primario Studio Legale qui unito sub allegato n. 3.	



I	Ambito	Sintesi Rilievo Bankit	Azioni di mitigazione ipotizzate
D			
4	Estratto di conto corrente	Le comunicazioni periodiche relative ai conti correnti e ai servizi collegati sono risultate incomplete. In particolare: I) gli estratti di conto corrente non forniscono informazioni adeguate alla rilevazione delle operazioni che determinano l'eventuale addebito di interessi passivi e/o commissioni; II) a fronte dell'applicazione della CIV, al cliente non vengono fornite informazioni adeguate a individuare l'operazione che ha determinato lo sconfinamento.	I) Rappresentazione dettagliata delle operazioni che determinano interessi passivi e/o commissioni: sarà ripristinata la rappresentazione periodica dei saldi per valuta (c.d. "scalare") e in prossimità della commissione denominata "corrispettivo su accordato" sarà indicato l'importo del fido accordato. II) Rappresentazione dettagliata applicazione CIV: gli estratti di conto corrente saranno integrati con i contenuti richiesti.
5	Manovre Unilaterali	Con riferimento alle manovre di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, in talune occasioni l'intermediario ha utilizzato un'unica comunicazione nella quale sono indicati molteplici "giustificati motivi", riconducibili a variazioni incidenti su rapporti non sempre in essere con il cliente, riducendo la possibilità di comprendere la portata della modifica e le conseguenze sul rapporto in essere.	La modalità di comunicazione delle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali in ipotesi di pluralità di giustificati motivi – comunque connessi ad un'unica metodologia - verrà rivista e migliorata fin dalla prima manovra unilaterale della specie, così da consentire al cliente di comprendere con la massima chiarezza il collegamento tra i plurimi giustificati motivi e le condizioni associate al rapporto contrattuale di cui lo stesso è titolare. In caso di più tipologie di prodotti/servizi posseduti, saranno svolti interventi per migliorare la rappresentazione del nesso di causalità tra il/i giustificato/i motivo/i e condizioni oggetto di variazione, fornendo migliori elementi utili alla comprensione della portata della modifica.
6	Estinzione conti correnti a pacchetto	Le spese di chiusura dei conti correnti cd. "a pacchetto" sono state erroneamente addebitate nella misura prevista per il conto corrente standard per consumatori.	I) a decorrere dal mese di agosto 2016 è stata rilasciata una nuova modalità di controllo volta ad esentare automaticamente dall'addebito delle spese di liquidazione periodica e di quelle minime garantite tutti i conti correnti trasformati da categoria a pacchetto a categoria ordinaria; II) in corso di predisposizione l'ultima tranche di rimborsi per o conti a pacchetto estinti nel periodo dal 01/02/2015 al 31/8/2016.

2.2 OSSERVAZIONI

ID	Ambito	o Osservazione Bankit	Azione di mitigazione prevista
A	Fogli informativi conti correnti	informativi relativi ai	A far data dal 6 marzo 2017 la struttura e l'impostazione della documentazione informativa pre-contrattuale dei conti correnti (fascicoli e fogli informativi) è stata complessivamente rivista. A seguito della ricezione delle osservazioni della Vigilanza sarà avviato un percorso di ulteriore revisione ed ottimizzazione delle modalità di esposizione delle singole voci di costo.



ID	Ambito	Osservazione Bankit	Azione di mitigazione prevista	
В	Copia	Rilevati casi di	(i) Al fine di evitare il ripetersi di errate applicazioni di spese, la	
	Documenti (ex 119 TUB)	(i) difformità tra spese pubblicizzate e applicate per la produzione di copie di documentazione bancaria; (ii) frequenti ritardi o rifiuti di consegna della documentazione motivati con l'asserita genericità dell'istanza o in caso di proposizione da parte di garanti; (iii) frequenti rifiuti di consegna della documentazione in pendenza di controversie.	normativa aziendale e lo specifico foglio informativo sono stati adeguati. (ii) Sul punto, la normativa interna della Banca è stata recentemente aggiornata (11.08.2017) descrivendo in modo analitico le casistiche in cui la rete deve fornire al cliente copia della documentazione bancaria. (iii) Non si è ancora consolidato un orientamento giurisprudenziale sulla legittimità della richiesta ex art. 119 TUB avanzata in costanza di causa; svariati sono i precedenti giudiziali che avvalorano la correttezza del comportamento della Banca sin qui adottato, mentre risulta un solo pronunciamento (seppure della Cassazione) di opposto tenore. In tale contesto, pare dunque opportuno valutare caso per caso l'atteggiamento da tenere in relazione alle peculiarità delle singole fattispecie.	
С	Surroga passiva contratti di mutuo	Emerse criticità nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la surroga passiva nei contratti di mutuo.	Sono stati attivati specifici processi, operativi e normativi, che richiamano i gestori ad un puntuale rispetto delle tempistiche di legge per la gestione delle surroghe passive. Verranno comunque effettuati richiami nei confronti delle strutture di rete per mantenere alta l'attenzione sul rispetto dei termini	
			previsti.	
D	Modulo sui sistemi di garanzia dei depositi	Mancata consegna del modulo standard contenente le informazioni sui sistemi di garanzia dei depositi.	Al fine di mitigare il rischio della mancata consegna al cliente, dal maggio 2017, il modulo in parola è stato inserito tra gli allegati – stampati in automatico - dei contratti di conto corrente e di carta prepagata con IBAN. Per i prodotti di deposito è in corso un analogo intervento volto a includere il modulo nella contrattualistica di riferimento. Nelle more del rilascio si richiamerà l'attenzione della rete sul rispetto degli obblighi di consegna e sottoscrizione.	
Е	Manovre Unilaterali	Con riferimento alle manovre di modifica	Il tema è stato già oggetto di delibera da parte del CdA (prot. 97826FECCB del 8/6/2017, seduta del Consiglio del 15 giugno 2017).	
		unilaterale delle condizioni contrattuali, pur prendendo atto degli approfondimenti condotti e delle iniziative assunte per superare i disguidi nella comunicazione alla clientela di talune proposte, [] codesta banca vorrà altresì rendere aggiornamenti in merito al completamento delle iniziative rappresentate con nota del 20 giugno u.s., comunicando l'ammontare degli importi oggetto di restituzione e il numero di clienti interessati.	Le attività di (i) ripristino delle condizioni previgenti alle modifiche e (ii) rimborso delle somme non dovute sono tuttora in corso di analisi, considerata la complessità di realizzazione. Al riguardo, l'analisi da parte della funzione IT dei requisiti terminerà entro il 1° dicembre 2017 in riferimento al ripristino delle condizioni ed entro il 31 gennaio 2018 per quanto concerne i rimborsi. Entro tali date saranno definiti i tempi di realizzazione degli interventi di ripristino e rimborso. Il numero massimo dei clienti coinvolti dall'iniziativa è pari a 29.552 (si tratta del numero totale dei clienti interessati dalle variazioni contrattuali); in base alle stime di massima effettuate, l'ammontare dei rimborsi si attesta alla data del 30.09.2017 a ca. 5,8 mln €.	



ID	Ambito	Osservazione Bankit	Azione di mitigazione prevista
F		E' risultato da migliorare il grado di aggiornamento e preparazione in materia di trasparenza degli addetti alla rete, rivelatosi non omogeneo.	iniziative formative diverse da quelle in essere, volte a migliorare le conoscenze degli operatori di filiale in tema di Trasparenza bancaria.

2.3 VALUTAZIONI DELLA FUNZIONE COMPLIANCE

Banca d'Italia ha espressamente richiesto che i chiarimenti sui rilievi siano accompagnati dalla valutazione della Funzione di *Compliance*. Al fine di fornire quanto richiesto, la funzione di conformità ha svolto proprie analisi su ciascuna profilo oggetto di rilievo, avendo cura di considerare anche gli esiti delle verifiche di conformità già condotte in riferimento alla disciplina sulla Trasparenza bancaria; la ridetta funzione ha quindi valutato i chiarimenti e le azioni di rimedio contenuti nella nota allegata alla presente memoria. L'esito delle valutazioni di *Compliance* è stato riportato nel documento che verrà inviato alla Vigilanza e che si allega *sub n. 3*.

4. CONDIVISIONI/PARERI PREVENTIVI

La comunicazione verrà sottoposta al Comitato Rischi preventivamente all'esame del Consiglio di Amministrazione.

Firme	Da	In Data
Settore Coordinamento e Operations	ANDREOLI GIORDANO	26/10/2017
Servizio Controlli, Conformita' e Operations	CORSELLO BERENGARIO	26/10/2017
Area Controlli, Conformita' e Reclami	CARNEADE ETTORE	26/10/2017
Servizio Consulenza e Assistenza Legale	FERRONI PIER LUIGI	26/10/2017
Area Legale e Societario	LOMBARDI GIOVANNI	26/10/2017
Direzione Group General Counsel	QUAGLIANA RENZO FILIPPO RICCARDO	26/10/2017
Settore Consulenza Compliance Prodotti Bancari	CHIAPPI GABRIELE	26/10/2017
Area Compliance	PAPANIAROS ALESSANDRO	26/10/2017
Direzione Chief Commercial Officer	/ (per delega di Nucci Antonio), CARNEADE ETTORE	26/10/2017
Vice Direttore Generale Vicario	BÄRBARULO ANGELO	26/10/2017
Amministratore Delegato	Registrata per conto di Morelli Marco	26/10/2017
Consiglio Di Amministrazione	• .	

Allegato File: Allegato 1_Richiesta Bankit del 280817.pdf Allegato File: Allegato 2 Lettera replica Bankit Trasparenza.pdf

Allegato File: Allegato 2b_Lettera replica Bankit Trasparenza_Allegato A.pdf

Allegato File: Allegato 3_Parere pro veritate Morera.pdf

Allegato File: Allegato 4 Valutazione delle Funzione Compliance.pdf

Allegato File: Sub allegati Lettera replica Bankit.zip



Riservato

DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA SERVIZIO TUTELA DEI CLIENTI E ANTIRICICLAGGIO (902) DIVISIONE VERIFICHE TRASPARENZA E CORRETTEZZA (003)

Rifer. a nota n. del SPETT.LE

2

MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA PIAZZA SALIMBENI, 3

53100 SIENA SI

ITALIA

Oggetto Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (1030) - Verifiche di trasparenza.

2

VII

Classificazione

Le verifiche di trasparenza condotte presso n. 15 dipendenze di Monte dei Paschi di Siena S.p.A. dal 26 settembre al 5 dicembre uu.ss. hanno evidenziato diffusi disallineamenti rispetto alla normativa di trasparenza e correttezza nelle relazioni con i clienti, che si riassumono nell'acclusa nota tecnica.

Si segnalano, in particolare, le incompletezze documentali nelle comunicazioni periodiche relative ai conti correnti e ai servizi collegati, le improprie prassi in tema di commissione di istruttoria veloce (CIV) e l'apparente disallineamento fra la struttura commissionale delle aperture di credito nelle forme tecniche degli "anticipi su fatture" e "su RI.BA." rispetto alle previsioni dell'art. 117-bis del TUB.

Le verifiche hanno inoltre messo in evidenza il persistere dell'addebito di spese di chiusura, non contrattualmente previste, in occasione dell'estinzione dei conti correnti "a pacchetto", peraltro già in passato oggetto di rilievo ispettivo (¹) e la mancata consegna del modulo *standard* contenente le informazioni sui sistemi di garanzia dei depositi.

È risultata da migliorare la chiarezza dei fogli informativi relativi ai conti correnti, caratterizzati da una struttura dei costi frammentaria e di difficile comprensione e il grado di aggiornamento e preparazione in materia di trasparenza degli addetti alla rete, rivelatosi non omogeneo.

Nel sottolineare l'esigenza di assicurare il pieno rispetto della normativa di trasparenza, impegnandosi attivamente nella realizzazione del percorso di adeguamento organizzativo e procedurale prospettato a seguito della verifica di *compliance* del 2013, si invita "MontePaschi" a fornire articolati e puntuali chiarimenti, entro 60 gg. dalla ricezione della presente, su tutti i rilievi riportati in allegato. Le risposte dovranno essere accompagnate dalla valutazione della Funzione di *Compliance* e dovranno essere corredate dall'indicazione, sin da subito, delle azioni di rimedio reputate necessarie. Con riferimento inoltre ai casi in cui si è determinata l'applicazione di oneri non dovuti alla clientela, andrà effettuata una completa ricognizione dei rapporti interessati dalle anomalie - considerando anche posizioni ulteriori rispetto a quelle analizzate nel corso delle verifiche - provvedendo alla quantificazione e ai rimborsi delle somme agli aventi diritto; degli esiti dell'attività ricognitiva e delle restituzioni effettuate dovrà essere data puntuale informativa a questo Istituto.

L'analisi degli esposti pervenuti al nostro Istituto nel corso del 2016 ha evidenziato ulteriori fattispecie meritevoli di specifico approfondimento. Rilevano casi di difformità tra spese pubblicizzate e applicate per la produzione di copie di documentazione bancaria, nonché frequenti ritardi o rifiuti di consegna della stessa motivati con l'asserita genericità dell'istanza, la contestuale pendenza di controversie o la proposizione da parte di garanti. Sono altresì emerse criticità nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la surroga passiva nei contratti di mutuo. Anche in relazione a tali profili, codesta "MontePaschi" vorrà fornire gli opportuni ragguagli in merito alle azioni di rimedio intraprese, anche tenuto conto dei consolidati orientamenti dell'ABF.

Infine, con riferimento alle manovre di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, pur prendendo atto degli approfondimenti condotti e delle iniziative assunte per superare i disguidi nella

⁽¹⁾ Ispezione mirata di compliance del 2013.



comunicazione alla clientela di talune proposte, si richiama l'attenzione sulle debolezze indicate nell'acclusa nota tecnica riferite alle variazioni deliberate, anche anteriormente al gennaio 2016 (punto 5). Nel valutare tali aspetti, codesta banca vorrà altresì rendere aggiornamenti in merito al completamento delle iniziative rappresentate con nota del 20 giugno u.s., comunicando l'ammontare degli importi oggetto di restituzione e il numero di clienti interessati.

Nel far riserva di adottare eventuali ulteriori iniziative anche in relazione alle risposte che verranno fornite, si resta in attesa di riscontro e si inviano distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO



Allegato 1

NOTA TECNICA

DIPENDENZE INTERESSATE DAGLI ACCERTAMENTI

Le verifiche sono state effettuate presso le seguenti dipendenze:

- Siena, piazza Tolomei, 8 (26–30 settembre 2016);
- Perugia, piazza Italia, 17/18 (8-11 novembre);
- Fermo, piazza Matteotti, 7 (9-14 novembre 2016);
- Potenza, viale Marconi, 217 (10-11 e 14-15 novembre 2016);
- Campoformido (UD), via Zorutti, 42 (14-16 novembre 2016);
- Viareggio (LU), corso Garibaldi, 20 (14-18 novembre 2016);
- Firenze, via Sassetti, 4 (14-18 novembre 2016);
- Teramo, via Oberdan, 21 (14 novembre 2016, 22-25 novembre 2016);
- Torino, piazza Mazzini, 14 (15-18 novembre 2016);
- Marsciano (PG), via Marconi, 10 (15-18 novembre 2016);
- Ancona, via San Martino, 27 (16-18 novembre 2016);
- Cagliari, via Tuveri, 13/15 (21-25 novembre 2016);
- Milano, corso Lodi, 18 (23 novembre 2 dicembre);
- Aosta, piazza Chanoux, 51 (28 novembre 1° dicembre 2016;
- Campobasso, via Mazzini, 129 (29 novembre 5 dicembre 2016).

SINTESI DEI PRINCIPALI RILIEVI

CONTRATTI (SOTTOSCRIZIONE, CONTENUTO E APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI)

Numero Rilievo	RILIEVO	Sportelli	Rapporti
1	Dall'esame delle posizioni campionate a consumatori e a non consumatori, sia affidate sia prive di fido, è emersa la diffusa e frequente applicazione della CIV in un ristretto intervallo di tempo a fronte di sconfinamenti crescenti anche di modesto ammontare.	Viareggio	CIV FREQUENTE NDG 178567190 VANNUCCI SALINAS vari periodi; CIV FREQUENTE NDG 185459147 GRAMAZIO PASQUALE DOSSENA DANIALE AL 30.6.2015; CIV FREQUENTE NDG 188022939 ZANABONI ERNESTO 30.6.2015; CIV FREQUENTE NDG 5195217 F.LLI BERGAMINI SNC vari periodi; NDG 215843456 FRATELLI CINQUINI SCENOGRAFIE SRL 31.12.2015.

33

	88 /		
		Firenze	185194394 MASI S.R.L 30.06.2016 e 30.9.2016;
			CIV FREQUENTE NDG 246218593 PPI MANAGEMENT S.R.L. 30.06.2016.
		Siena	CIV FREQUENTE NDG 37876917 TRATTORIA PAPEI SNC 30.6.2016;
			CIV FREQUENTE NDG 39329514 PANERATI PIERLUIGI 30.6.2016
		Campobasso	CIV FREQUENTE NDG 195637967 FLO.CAR. SRL I e II trim. 2016;
			CIV FREQUENTE NDG 58175284 PIERGOMME DI PIETRUNTI FABRIZIO & C. SAS tutto 2015;
			CIV FREQUENTE NDG 279853092 MC CONFEZIONI SRL tutto 2014
		Fermo	CIV FREQUENTE NDG 218071768 TR di Piersimoni S. I e II trim 2015
1bis	In alcuni casi, la commissione di istruttoria veloce è stata addebitata anche a fronte di sconfinamenti causati da pagamenti in favore	Firenze	CIV FAVORE BANCA NDG 206398752 ZAHOUANI HAMZA 31.03.2016;
	dell'intermediario.		CIV FAVORE BANCA NDG 107516767 TOUJANI KHALED 31.03.2015 e 30.6.2015.
		Viareggio	CIV FAVORE BANCA NDG 185459147 GRAMAZIO PASQUALE DOSSENA DANIELA al 31.3.2016
		Ancona	CIV FAVORE BANCA NDG 13962702 Malizia Uberto 30.9.2016
		Fermo	CIV FAVORE BANCA NDG 153028571

Pag. 4/7

			Massetti Luciano 31.3.2016;
			CIV FAVORE BANCA NDG 140478077 Scoccia Gianluca VARI PERIODI
		Potenza	CIV FAVORE BANCA NDG 57808996 SCAZZARIELLO VITO 30.6.2015;
			CIV FAVORE BANCA NDG 15154343 SPAGNUOLO MICHELE SANTORO 31.3.2015-31.12.2015
		Teramo	CIV FAVORE BANCA NDG 246678751 DE RUGERIIS PAOLO 30.6.2016
			CIV FAVORE BANCA NDG 246678751 DE RUGERIIS PAOLO 30.6.2016
2	In caso di sospensione nel pagamento delle rate dei mutui, le condizioni economiche applicate non sono coerenti con quelle contrattualizzate a motivo delle modalità di calcolo degli interessi aggiuntivi conseguenti	Firenze	MORATORIA MUTUO 118465917 REYES FARNACIO EFREN, LIBAN CABILDO MARYAN 07 04 2008;
	alla moratoria, determinati in relazione all'intero debito residuo e non sull'importo delle rate sospese.	Campobasso	MORATORIE MUTUI NDG 198454526 Nazzicone Serena 25.3.2010;
			NDG 119754492 Poppiti Angelo Raffaele-Shelly Janet Elisabeth 23.1.2008;
			NDG 115208083 Giancola Sandro-Priolo Denise 23.7.2007
3	Il regime commissionale dei contratti di "Anticipi su crediti e fatture commerciali" prevede due distinte voci: la prima, denominata "commissione di utilizzo" e calcolata sull'importo dell'anticipazione, se con durata superiore a 20 gg., la		Intera classe dei rapporti della specie esaminati.
	seconda, denominata "commissione di mancato utilizzo" calcolata		

giornalmente sul fido non utilizzato.		
Tale modalità di remunerazione può		
determinare il supero della nota		
soglia dello 0,50%, di cui all'art.		
117-bis del TUB, in relazione al		
crescere del numero di anticipi		
effettuati nel trimestre. Non in linea		
con il carattere onnicomprensivo		
della commissione sulle aperture di		
credito anche la previsione per gli		
"anticipi sbf" di oneri fissi di		
liquidazione trimestrale (€ 17) e,		
sull'ulteriore "conto effetti" di		
appoggio, spese per conteggio		
interessi trimestrali (€ 17) e spese per		
operazione (€2,20), con un minimo		
di € 16.	<u> </u>	
	1	

COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

Numero rilievo	RILIEVO	OGGETTO DEL RILIEVO
4	Le comunicazioni periodiche relative ai conti correnti e ai servizi collegati sono risultate incomplete, non permettendo la effettiva comprensione dell'andamento del rapporto. In particolare, gli estratti di conto corrente non forniscono informazioni adeguate alla rilevazione delle operazioni che determinano l'eventuale addebito di interessi passivi e/o commissioni in quanto riportano solo il totale dei numeri "dare" e "avere" alla fine di ciascun periodo di riferimento; nel riepilogo dei costi applicati non viene specificato l'importo del fido accordato ma solo l'aliquota della commissione e il relativo ammontare; a fronte dell'applicazione della CIV, al cliente non vengono fornite informazioni adeguate a individuare l'operazione che ha determinato lo sconfinamento, in mancanza dell'indicazione del saldo disponibile e della data dell'addebito; a fronte dell'eventuale riduzione della CIV non è fornita alcuna spiegazione.	Comunicazioni trimestrali e di fine anno (estratti di conto corrente) a consumatori e non consumatori relative al servizio di conto corrente e servizi collegati
5	In talune occasioni l'intermediario ha utilizzato un'unica comunicazione nella quale sono indicati molteplici	Per i consumatori si fa riferimento alle seguenti modifiche unilaterali: (I) aumento commissioni e spese di Conti Correnti e Conti



"giustificati motivi", riconducibili a variazioni incidenti su rapporti non sempre in essere con il cliente, riducendo la possibilità di comprendere la portata della modifica e le conseguenze sul rapporto in essere con l'intermediario.

Pacchetto (canone), Bonifici SEPA, Carte (Debito, Prepagate, Spider), motivati da modifiche del quadro normativo e dalla necessità di aggiornare i sistemi di sicurezza; (II) aumento dei canoni annuali di carte di debito, carte di credito e conti a pacchetto, motivata dal tetto imposto dall'UE alle MIF; (III) aumento commissioni e spese di Conti Correnti, Bonifici SEPA e Conti Pacchetto (canone), motivato da modifica del quadro normativo; le relative comunicazioni risalgono al luglio 2015 (I), dicembre 2015 (II), luglio 2016 (III). Per i non consumatori, le variazioni in questione sono relative all'aumento dei tassi finanziamenti a artigiani professionisti, PMI e grandi imprese motivata dal peggioramento del merito creditizio; le relative comunicazioni sono state effettuate a settembre 2015, marzo 2016 e settembre 2016

RECESSO

Numero rilievo	RILIEVO	SPORTELLI	OGGETTO DEL RILIEVO
6	Le spese di chiusura dei conti correnti cd. a pacchetto, sono state erroneamente addebitate nella misura prevista per il conto corrente standard per consumatori.	Campobasso	Cfr. chiusura conto La Morgia Costruzioni s.r.l.
		Viareggio	Cfr. chiusura conto F. Fantini (conto Italiano Zip – plus).

⁽²) Si ha presente che le due "manovre" comunicate nei mesi di marzo e settembre 2016 sono state neutralizzate, con conseguente ripristino delle condizioni previgenti alle modifiche e restituzione di quanto percepito nel corso della rispettiva vigenza.



Siena, 27.10.2017

Spett.le

BANCA D'ITALIA

Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria

Servizio Tutela dei clienti e Antiriciclaggio (902)

Divisione verifiche trasparenza e correttezza (003)

Casella di posta elettronica certificata:

tca@pec.bancaditalia.it

Prot.	BMPS	nr.	Γ	1

Vs. rif.: prot. 1040093/17 del 28/08/2017

Oggetto: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (1030) - Verifiche di trasparenza.

Con riferimento alla Vostra lettera del 28/08/2017 contenente rilievi e osservazioni conseguenti alle verifiche di trasparenza condotte presso n. 15 dipendenze di BMPS nel periodo dal 26 Settembre al 5 Dicembre 2016, con la presente si forniscono i richiesti puntuali chiarimenti, le azioni di rimedio individuate e le tempistiche pianificate.

La presente risposta - corredata dalle valutazioni della Funzione di *Compliance* – è stata illustrata al Consiglio di Amministrazione della Banca MPS in data 27 ottobre 2017.

L'analisi dei rilievi e delle osservazioni ha portato, alla individuazione di azioni di mitigazione, da realizzarsi nel corso del 2018, sia relative alla implementazione delle procedure IT, sia di richiamo al rispetto della normativa aziendale già in essere oltreché di formazione.

Nel documento allegato *sub A* sono riepilogati i rilevi e le osservazioni ricevuti e puntualmente dettagliati i chiarimenti richiesti e le azioni di mitigazione ipotizzate. L'allegato *sub B* riporta invece le valutazioni della funzioni di Compliance, secondo quanto richiesto da Codesta Autorità.

Restando a disposizione per ogni necessità, si segnala che eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all'Area Controlli, Conformità e Reclami della Direzione Chief Commercial Officer, nella persona del dott. Ettore Carneade ai recapiti: ettore.carneade@mps.it; tel. 0577 293128; cell. 335-1344855.

Distinti saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

Allegati:

Allegato A – Chiarimenti e azioni di rimedio rispetto ai rilievi Bankit

Allegato B – Valutazioni della funzione di compliance





GRUPPOMONTEPASCHI

ALLEGATO A

CHIARIMENTI E AZIONI DI RIMEDIO RISPETTO AI RILIEVI DI BANCA D'ITALIA



INDICE:

Executive Summary		
Rilievi	pag. 3	
Osservazioni	pag. 5	
Dettaglio		
Rilievi	pag. 7	
Osservazioni	pag. 11	

EXECUTIVE SUMMARY

	RILIEVI			
ID	Ambito	Rilievo Bankit	Chiarimenti ed azioni di mitigazione	
1	Commissione Istruttoria Veloce	Dall'esame delle posizioni campionate a consumatori e a non consumatori, sia affidate sia prive di fido, è emersa la diffusa e frequente applicazione della CIV in un ristretto intervallo di tempo a fronte di sconfinamenti crescenti anche di modesto ammontare.	Rafforzato da luglio 2017 il processo di amministrazione degli sconfinamenti con previsione di interventi mirati alla gestione degli sconfinamenti superiori a 5 giorni. Parallelamente saranno avviate entro la fine del corrente anno attività di monitoraggio, di primo e secondo livello, volte a verificare la presenza di rapporti interessati da molteplici sconfinamenti e applicazioni di CIV con l'obiettivo di attivare iniziative mirate alla riduzione dei futuri eventi che possano determinare l'applicazione della commissione. Sarà altresì attivato un cantiere per il rilascio di una procedura informatica che, al verificarsi di tre sconfinamenti all'interno di un singolo trimestre solare: invii in automatico al cliente una comunicazione che lo inviti a recarsi in filiale per valutare la revisione del fido o delle proprie esigenze di credito a seguito degli sconfinamenti verificatisi; in caso di proposta di concessione di un ulteriore sconfinamento, assegni l'autonomia deliberativa ad una struttura di rete gerarchicamente superiore. L'analisi funzionale e tecnica terminerà entro il 30 giugno 2018 con la definizione dei tempi di realizzazione degli interventi. Sarà infine sottoposto a rianalisi il processo di quantificazione/ applicazione della commissione al fine di assicurarne la permanente piena aderenza ai criteri di cui alla Sez XI del Provvedimento di Banca d'Italia in materia di TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI.	
1b	Commissione Istruttoria Veloce	In alcuni casi, la commissione di istruttoria veloce è stata addebitata anche a fronte di sconfinamenti causati da pagamenti in favore dell'intermediario.	Identificate le tipologie di sconfinamenti causati da pagamenti in favore dell'intermediario che hanno determinato gli addebiti di CIV. Avviata ricognizione per individuare i rapporti con addebiti CIV non dovuti e procedere ai rimborsi. Parallelamente saranno effettuati gli interventi per esentare le movimentazioni in addebito oggetto di rilievo dal computo della CIV nel caso in cui generino sconfinamenti. L'analisi funzionale e tecnica terminerà entro il 28 febbraio 2018 con la definizione dei tempi di realizzazione degli interventi	
2	Sospensione rate di mutuo	In caso di sospensione nel pagamento delle rate dei mutui, le condizioni economiche applicate non sono coerenti con quelle contrattualizzate a motivo delle modalità di calcolo degli interessi aggiuntivi conseguenti alla moratoria, determinati in relazione all'intero debito residuo e non sull'importo delle rate sospese.	Pur ritenendo che metodologie di computo degli interessi relativi alle rate sospese non confliggano né con le norme di legge, né con le previsioni contrattuali, la Banca si impegna ad adottare tali metodologie solo in riferimento ai casi di sospensione gestiti in attuazione dell'accordo tra ABI e Associazioni dei Consumatori o per iniziative similari poste in essere in autonomia e su iniziativa della Banca medesima. Per le sospensioni non rientranti nel perimetro di tali accordi (i.e. Fondo di solidarietà ex L. 244 e eventi calamitosi), saranno avviati interventi atti a calcolare gli interessi non più sul debito residuo, bensì sull'ammontare della rata sospesa. Rilevati dei lievi scostamenti sugli interessi aggiuntivi indicati in contratto rispetto a quelli effettivamente applicati (ciò vale per tre delle quattro moratorie indicate dalla Vigilanza), si provvederà al rimborso delle somme indebitamente percepite dai mutuatari e ad un richiamo a prestare maggiore attenzione agli operatori di Rete. Tempi realizzazione: 30/6/2018	
3	Struttura commissionale anticipi di credito	i. Il regime commissionale dei contratti di "Anticipi su crediti e fatture commerciali" prevede due distinte voci: la prima, denominata "commissione di utilizzo" e calcolata sull'importo dell'anticipazione, se con durata superiore a 20 gg., la seconda, denominata "commissione di mancato utilizzo" calcolata giornalmente sul fido non utilizzato. Tale modalità di remunerazione può determinare il supero della nota soglia dello 0,50%, di cui all'art. 117-bis del TUB, in relazione al crescere del numero di anticipi effettuati nel trimestre; ii. Non in linea con il carattere onnicomprensivo della commissione sulle aperture di credito anche la previsione per gli "anticipi sbf" di oneri fissi di liquidazione trimestrale (€ 17) e, sull'ulteriore "conto effetti" di appoggio, spese per conteggio interessi trimestrali (€ 17) e spese per operazione (€2,20), con un minimo di € 16.	Il regime economico applicato nei prodotti "Anticipi su crediti e fatture commerciali" e "Anticipi salvo buon fine su portafoglio commerciale incassi" non è contrario alle previsioni dell'art. 117-bis TUB e del Decreto 644/2012, poiché gli stessi non hanno qualificazione e funzionalità di apertura di credito regolata in conto corrente.	

4	Estratto di conto corrente	Le comunicazioni periodiche relative ai conti correnti e ai servizi collegati sono risultate incomplete, non permettendo la effettiva comprensione dell'andamento del rapporto. In particolare, gli estratti di conto corrente non forniscono informazioni adeguate alla rilevazione delle operazioni che determinano l'eventuale addebito di interessi passivi e/o commissioni in quanto riportano solo il totale dei numeri "dare" e "avere" alla fine di ciascun periodo di riferimento; nel riepilogo dei costi applicati non viene specificato l'importo del fido accordato ma solo l'aliquota della commissione e il relativo ammontare; a fronte dell'applicazione della CTV, al cliente non vengono fornite informazioni adeguate a individuare l'operazione che ha determinato lo sconfinamento, in mancanza dell'indicazione del saldo disponibile e della data dell'addebito; a fronte dell'eventuale riduzione della CTV non è fornita alcuna spiegazione.	Rappresentazione dettagliata delle operazioni che determinano interessi passivi e/o commissioni: sarà ripristinata la rappresentazione periodica dei saldi per valuta (c.d. "scalare"), valutando per quanto possibile/fattibile soluzioni che consentano un risparmio nella produzione di documentazione cartacea (es. rinvio, per i possessori del servizio di digital banking, al proprio account, all'interno del quale potranno trovare, in formato digitale, e stampare il ridetto documento). In prossimità della commissione denominata "corrispettivo su accordato" sarà indicato l'importo del fido accordato. Rappresentazione dettagliata applicazione CIV: gli estratti di conto corrente saranno integrati con i contenuti richiesti. La Banca si impegna a rendere disponibili dette implementazioni con l'estratto conto al 31/12/2018.
5	Manovre Unilaterali	Con riferimento alle manovre di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, in talune occasioni l'intermediario ha utilizzato un'unica comunicazione nella quale sono indicati molteplici "giustificati motivi", riconducibili a variazioni incidenti su rapporti non sempre in essere con il cliente, riducendo la possibilità di comprendere la portata della modifica e le conseguenze sul rapporto in essere con l'intermediario.	La modalità di comunicazione delle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali in ipotesi di pluralità di giustificati motivi – comunque riconducibili ad un'unica metodologia di variazione – verrà rivista e migliorata fin dalla prossima manovra unilaterale della specie, così da consentire al cliente di comprendere con la massima chiarezza il collegamento tra i plurimi giustificati motivi e le condizioni associate al rapporto contrattuale di cui lo stesso è titolare. In caso di più tipologie di prodotti/servizi posseduti, saranno svolti interventi per migliorare la rappresentazione del nesso di causalità tra il/i giustificato/i motivo/i e condizioni oggetto di variazione, fornendo migliori elementi utili alla comprensione della portata della modifica Nell'attualità – posti gli obiettivi di adeguati livelli di trasparenza che sono stati perseguiti della scrivente anche nelle manovre in esame - l'unica fattispecie di intervento di variazione unilaterale che prevede una pluralità di giustificati motivi è quella indicata al punto (I) dell' "Oggetto del rilievo" numero 5, ovvero "aumento commissioni e spese di Conti Correnti e Conti Pacchetto (canone), Bonifici SEPA, Carte (Debito, Prepagate, Spider), motivati da modifiche del quadro normativo e dalla necessità di aggiornare i sistemi di sicurezza". Non rientrano in detta fattispecie quelle indicate ai punti (II) e (III).
6	Estinzione conti correnti a pacchetto	Le spese di chiusura dei conti correnti cd. "a pacchetto" sono state erroneamente addebitate nella misura prevista per il conto corrente standard per consumatori.	A seguito della implementazioni della procedura informatica già realizzata ad aprile 2013, al fine di evitare il ripetersi dei disguidi rilevati e segnalati in occasione dell'aggiornamento fornito a codesta Vigilanza nel dicembre 2014, a decorrere dal mese di agosto 2016 è stata rilasciata una nuova modalità di controllo volta ad esentare automaticamente dall'addebito delle spese di liquidazione periodica e di quelle minime garantite tutti i conti correnti trasformati da categoria a pacchetto a categoria ordinaria. b. formazione delle risorse della rete Per fornire un adeguato supporto alla rete, oltre alla revisione della normativa dedicata (D 826 "Conti a pacchetto" e relativo manuale M68 "Funzioni applicative per la gestione dei Conti Correnti a Pacchetto Modulari - Applicativo Gestione Contratti"), sono state realizzare le seguenti attività formative: > pubblicazione e divulgazione di un "Focus su estinzione conti correnti a pacchetto" disponibile online nella intranet aziendale all'interno della sezione del catalogo prodotti dedicata ai conti a pacchetto (febbraio 2016); > attivazione di un corso web based, a fruizione obbligatoria per tutti i gestori di clientela. Piano di restituzione alla clientela delle somme indebitamente addebitate. In corso di predisposizione l'ultima tranche di verifiche sui conti a pacchetto estinti nel periodo dal 01/02/2015 al 31/8/2016 (come detto, data di implementazione della procedura informatica che impedisce gli addebiti di competenze sui rapporti estinti) ed il successivo rimborso delle posizioni che risulteranno non correttamente estinte; stante la complessità dell'estrazione e dell'analisi dei dati, l'analisi funzionale e tecnica terminerà entro il 30 giugno 2018 con la definizione dei tempi di realizzazione degli interventi.

			OSSERVAZIONI
ID	Ambito	Osservazione Bankit	Azione di mitigazione
А	Fogli informativi conti correnti	È risultata da migliorare la chiarezza dei fogli informativi relativi ai conti correnti, caratterizzati da una struttura dei costi frammentaria e di difficile comprensione	A far data dal 6 marzo 2017 la struttura e l'impostazione della documentazione informativa pre-contrattuale dei conti correnti (fascicoli e fogli informativi) è stata complessivamente rivista ed adeguata. In particolare, i fascicoli informativi dei conti correnti a consumatori, precedentemente composti dal foglio informativo del conto stesso e da tutti i fogli dei prodotti accessori ad esso riconducibili (servizi di pagamento e assegni, carte, aperture di credito, etc.), sono stati alleggeriti di contenuti attraverso una serie di rimandi ai fogli informativi dei singoli servizi e prodotti accessori, che sul sito web della banca e sulla intranet aziendale sono richiamabili attraverso appositi link ipertestuali. Questo ha consentito di ridurre notevolmente la lunghezza dei documenti, facilitandone sia la lettura complessiva che l'eventuale stampa per la consegna al cliente. A seguito della ricezione delle osservazioni di codesta Vigilanza sarà altresì avviato un percorso di ulteriore revisione ed ottimizzazione delle modalità di esposizione delle singole voci di costo, il quale consenta di addivenire ad una migliore e più efficace rappresentazione degli ambiti informativi.
В	Copia Documenti (ex 119 TUB)	Rilevati casi di (i) difformità tra spese pubblicizzate e applicate per la produzione di copie di documentazione bancaria; (ii) frequenti ritardi o rifiuti di consegna della documentazione motivati con l'asserita genericità dell'istanza o in caso di proposizione da parte di garanti; (iii) frequenti rifiuti di consegna della documentazione in pendenza di controversie.	 (i) Al fine di evitare il ripetersi di errate applicazioni di spese, la normativa aziendale sull'argomento e lo specifico foglio informativo contenente informazioni di maggior dettaglio sulle tariffe applicate sono stati adeguati nel settembre 2016. (ii) la normativa interna della Banca è stata recentemente aggiornata con l'emanazione di una nuova versione del documento D 1717, avvenuta l'11.08.2017, nella quale sono descritte in modo analitico le casistiche in cui la rete deve fornire al cliente copia della documentazione bancaria. (iii) La costante attenzione della scrivente al tema in esame porta ad evidenziare come non si è al momento consolidato un orientamento giurisprudenziale circa la legittimità o meno della richiesta ex art. 119 TUB avanzata dal cliente in costanza di causa; svariati sono i precedenti che avvalorano la correttezza del comportamento della Banca sin qui adottato (cfr. Tribunale di Lanciano 8/6/2016; Tribunale di Bari 12/1/2016; Tribunale di Verona 28/1/2016; Tribunale di Napoli 4/7/2016; Tribunale di Ferrara 14/12/2016; Tribunale di Busto Arsizio 29/5/2017; Tribunale di Foggia 15/6/2017) mentre risulta un solo pronunciamento della S.C. in data 11 maggio 2017 n. 11554 di opposto tenore. In tale contesto, pare opportuno valutare caso per caso l'atteggiamento da tenere in relazione alla peculiarità delle singole fattispecie.
С	Surroga passiva contratti di mutuo	Emerse criticità nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la surroga passiva nei contratti di mutuo.	Relativamente alla disciplina sulla surroga dei mutui, la Banca ha attivato specifici processi – normati nei documenti di normativa interna D1544 e D1115 e in uno specifico manuale operativo (M51) – che richiamano i gestori ad un puntuale rispetto delle tempistiche di legge per la gestione delle surroghe passive. Tutto ciò premesso, verranno comunque effettuati richiami nei confronti delle strutture di rete per mantenere alta l'attenzione sul rispetto dei termini previsti dalla normativa, riservandoci di intervenire al verificarsi di fenomeni significativi.
D	Modulo sui sistemi di garanzia dei depositi	Mancata consegna del modulo standard contenente le informazioni sui sistemi di garanzia dei depositi.	Al fine di mitigare il rischio della mancata produzione e consegna derivante dal carattere manuale della procedura, con un intervento informatico conclusosi nel maggio 2017, il modulo in parola è stato inserito tra gli allegati dei contratti di conto corrente e di carta prepagata con IBAN. Anche per i prodotti di deposito (depositi a risparmio; certificati di deposito; depositi a tempo e conti di deposito) è in corso un intervento volto a includere il modulo nella contrattualistica di riferimento. La conclusione dell'attività in questione è prevista per la fine del corrente anno. Nelle more del rilascio si richiamerà l'attenzione della rete sul rispetto degli obblighi di consegna e sottoscrizione previsti dalla normativa interna.
E	Manovre Unilaterali	Con riferimento alle manovre di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, pur prendendo atto degli approfondimenti condotti e delle iniziative assunte per superare i disguidi nella comunicazione alla clientela di talune proposte, [] codesta banca vorrà altresì rendere aggiornamenti in merito al completamento delle iniziative rappresentate con nota del 20 giugno u.s., comunicando l'ammontare degli importi oggetto di restituzione e il numero di clienti interessati.	Le conseguenti attività di (i) ripristino delle condizioni previgenti alle modifiche e (ii) rimborso delle somme non dovute sono tuttora in corso di analisi, considerata la complessità di realizzazione. Al riguardo: > la tematica è già stata oggetto di analisi da parte delle funzioni di business, owner del processo di gestione delle manovre unilaterali; > la funzioni di business hanno individuato i requisiti funzionali di massima per gli interventi di ripristino e rimborso e chiesto alla funzione IT di avviare le analisi tecniche di fattibilità degli interventi; > l'analisi da parte della funzione IT dei requisiti terminerà entro il 1º dicembre 2017 in riferimento al ripristino delle condizioni ed entro il 31 gennaio 2018 per quanto concerne i rimborsi. Entro tali date saranno definiti i tempi di realizzazione degli interventi di ripristino e rimborso. Il numero massimo dei clienti coinvolti dall'iniziativa è pari a 29.552 (si tratta del numero totale dei clienti interessati dalle variazioni contrattuali); in base alle stime di massima effettuate, l'ammontare dei rimborsi si attesta alla data del 30.09.2017 a ca. 5,8 mln €.

	OSSERVAZIONI		
ID	Ambito	Osservazione Bankit	Azione di mitigazione
			Con riferimento a tale evidenzia, saranno intraprese ulteriori iniziative formative diverse da quelle in essere, volte a migliorare le conoscenze degli operatori di filiale in tema di Trasparenza bancaria.
F		E' risultato da migliorare il grado di aggiornamento e preparazione in materia di trasparenza degli addetti alla rete, rivelatosi non omogeneo.	Nello specifico, entro la fine del 2017 la funzione Compliance provvederà a redigere una guida pratica sulla trasparenza, da mettere a disposizione di tutta la rete mediante apposito too/ sulla piattaforma informatica di formazione della Banca.
			Inoltre, entro gennaio 2018 verrà condotto un sondaggio, che coinvolgerà tutti i titolari di filiale, allo scopo di individuare eventuali skill gap delle risorse sui principali aspetti della disciplina sulla Trasparenza bancaria. Al riguardo, la Compliance predisporrà un questionario che verrà somministrato dalla struttura che gestisce la formazione.
			Infine, si procederà all'aggiornamento e miglioramento dei corsi on line già predisposti ed erogati in materia di Trasparenza bancaria.

DETTAGLIO

	RILIEVI			
ID	Ambito	Rilievo Bankit	Chiarimenti ed azioni di mitigazione	
	Commissione Istruttoria Veloce	Dall'esame delle posizioni campionate a consumatori e a non consumatori, sia affidate sia prive di fido, è emersa la diffusa e frequente applicazione della CIV in un ristretto intervallo di tempo a fronte di sconfinamenti crescenti anche di modesto ammontare.	Sebbene l'art. 117 Bis del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) non prescriva un intervallo minino di tempo per l'addebito della Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) e preveda una sola franchigia dedicata ai consumatori, pari ad € 500,00 di sconfinamento per 7 giorni continuativi, MPS ha adottato - di propria iniziativa - misure mirate al contenimento dell'impatto della CIV. Infatti, la clientela con o senza affidamento su conto corrente dispone delle seguenti condizioni-base, migliorative rispetto al dettato normativo: a) franchigia di € 350,00 (€ 50,00 per i non consumatori) entro la quale non viene rilevato alcuno sconfinamento ai fini CIV; b) importo massimo trimestrale di € 500,00 per addebito complessivo dovuto a CIV su clientela consumeristica.	
1			Il fenomeno di ricorrenti sconfinamenti in presenza o assenza di fido è da tempo all'attenzione della Banca. La normativa interna per la gestione delle istruttorie veloci, da effettuare in caso di sconfinamenti in assenza di fido o oltre il limite di fido concesso, fornisce infatti delle indicazioni per indentificare le soluzioni più opportune da mettere in atto per gestire situazioni di sconfinamenti ricorrenti. In particolare, il documento D1669 prescrive al gestore del rapporto di "[] analizzare la storia del cliente, verificando presenza, frequenza, volumi ed esito di eventi di sconfinamenti precedenti". Il gestore dispone poi di specifiche transazioni informatiche che gli consentono di monitorare e ottenere dettagli sull'addebito della CIV. Al fine poi di migliorare la gestione del portafoglio in bonis e limitare i flussi futuri di credito deteriorato, la Banca ha di recente attivato, in relazione alla clientela retail prococsi operativi che consentono di intervenire tempestivamente sulle posizioni che presentano sconfinamenti anche di pochi giorni (c.d. "sconfinamenti precoci"). Il documento 2228 ("Gestione degli sconfinamenti precoci su clientela Retail Performing", emanato per la prima volta il 10.7.2017 – cfr. allegato 1 – norma gli adempimenti inerenti alla gestione degli "sconfinamenti precoci" (generati da almeno 5 giorni) riferiti alla clientela performing retail ed il relativo processo di monitoraggio, con l'obiettivo di garantire un pieno presidio fin dal primo sconfinamento ed accorciare i tempi di avvio delle attività di sistemazione e/o dell'eventuale invio delle posizioni a percorsi industrializzati di recupero (i.e. società di recupero esterne che vengono ingaggiate in automatico dal 30º giorno di sconfinamento). Più in dettaglio, le posizioni sconfinate da un minimo di 5 giorni vengono estratte con frequenza giornaliera ed ai gestori viene richiesto di contattare i clienti per stabilire le modalità di rimozione dello sconfinamento, le quali devono essere poi rappresentate nella relazione	
			Tutto quanto sopra considerato, avuto conto del rilievo di codesta Vigilanza: Isaranno avviate entro la fine del corrente anno attività di monitoraggio, di primo e secondo livello, volte a verificare la presenza di rapporti interessati da molteplici	
			sconfinamenti e applicazioni di CIV con l'obiettivo di attivare iniziative mirate alla riduzione dei futuri eventi che possano determinare l'applicazione della commissione;	
			II. sarà altresì attivato un cantiere operativo per il rilascio di una procedura informatica che, al verificarsi di tre sconfinamenti all'interno di un singolo trimestre solare:	
			 invii in automatico al cliente una comunicazione che lo inviti a recarsi in filiale per valutare la revisione del fido o delle proprie esigenze di credito a seguito degli sconfinamenti verificatisi; 	
			> in caso di proposta di concessione di un ulteriore sconfinamento, assegni l'autonomia deliberativa ad una struttura di rete gerarchicamente superiore;	
			L'analisi funzionale e tecnica terminerà entro il 30 giugno 2018 con la definizione dei tempi di realizzazione degli interventi.	
			III. Sarà infine sottoposto a rianalisi il processo di quantificazione/ applicazione della commissione al fine di assicurarne la permanente piena aderenza ai criteri di cui	
			alla Sez XI del Provvedimento di Banca d'Italia in materia di TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI.	
		In alcuni casi, la commissione di istruttoria veloce è stata addebitata anche a fronte di sconfinamenti causati da pagamenti in favore dell'intermediario.	Identificate le tipologie di sconfinamenti causati da pagamenti in favore dell'intermediario che hanno determinato i casi rilevati di applicazione della CIV: essi riguardano posizioni riferibili a prestiti personali e/o carte di credito revolving originariamente concessi/emesse dalla Società Consum.it S.p.A., incorporata da MPS con decorrenza 1/6/2015, nonché taluni addebiti riferiti a carte di credito emesse dalla Banca.	
1b	Commissione Istruttoria Veloce		Avviata nel mese di settembre una ricognizione volta ad individuare i rapporti con addebiti CIV non dovuti, in quanto generati da pagamenti a favore di MPS, al fine di procedere al rimborso delle commissioni .	
	istructoria veloce		Parallelamente saranno effettuati gli interventi per esentare le movimentazioni in addebito del conto derivanti dai ridetti prodotti dal computo della CIV nel caso in cui generino sconfinamenti. Più in dettaglio:	
			a) per le carte ed i prestiti ex Consum.it, sarà associata a tali addebiti una causale ad hoc, resa esente ai fini dell'applicazione della ridetta commissione (tale intervento – così come il relativo rimborso - non riguarderà quei rapporti che risultino essere stati cartolarizzati o ceduti a terze parti dal	

	RILIEVI		
ID	Ambito	Rilievo Bankit	Chiarimenti ed azioni di mitigazione
			momento che, in tal caso, gli addebiti non costituirebbero pagamenti a favore di MPS); b) gli addebiti relativi a delle tipologie di carte Montepaschi risultati non esentati (peraltro riferibili ad attività di gestione manuale dell'addebito stesso da parte dell'operatore di rete) saranno ricondotti all'interno delle causali esenti ai fini CIV già impiantate per le altre carte emesse dalla Banca. L'analisi funzionale e tecnica terminerà entro il 28 febbraio 2018 con la definizione dei tempi di realizzazione degli interventi.
2	Sospensione rate di mutuo	In caso di sospensione nel pagamento delle rate dei mutui, le condizioni economiche applicate non sono coerenti con quelle contrattualizzate a motivo delle modalità di calcolo degli interessi aggiuntivi conseguenti alla moratoria, determinati in relazione all'intero debito residuo e non sull'importo delle rate sospese.	In via preliminare, dall'analisi dei n. 4 contratti di sospensione afferenti ai rapporti visionati da codesta Vigilanza (dipendenze di Firenze e Campobasso), emerge che per tre di essi, gli interessi aggiuntivi conseguenti alla moratoria, calcolati sull'ammontare del debito residuo e riportati nell'atto di sospensione, divergono per poche decine di Euro da quelli computati dalla procedura informatica ed applicati. Più in dettaglio, relativamente al mutuo intestato a: > Giancola Sandro-Priolo Denise, la differenza ammonta ad Euro 0,10; > Nazzicone Serena, la differenza ammonta ad Euro 12,94; > Reyes Liban, la differenza ammonta ad Euro 90,24. Avuto conto che l'importo degli interessi applicato è superiore a quello degli interessi indicati in contratto, le suddette somme saranno restituite ai clienti. La divergenza appare da ricondurre ad errori operativi (segnatamente ad un'errata trascrizione degli importi nei contratti) dal momento che la procedura ha correttamente calcolato gli interessi. Al fine del corretto computo degli interessi aggiuntivi, è messo a disposizione degli operatori uno specifico too/integrato all'interno della procedura informatica di gestione dei mutui. Ciò considerato, con specifico riferimento al computo degli interessi sull'ammontare del debito residuo si osserva quanto segue. La Banca applica alle sospensioni delle rate dei contratti di mutuo interessi compensativi calcolati sull'ammontare del debito residuo dal momento che tale modalità di calcolo è quella espressamente prevista dall' "Accordo tra ABI e Associazioni del Consumatori per la sospensione delle rate dei mutuo" del dicembre 2009 (e successive proroghe), nonché dall' "Accordo per la sospensione del credito alle famiglie", siglato tra le suddette parti il 31.3.2015 in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge di stabilità di computo degli interessi a fronte della sospensione delle rate è stata altresi adottata per i casi di sospensione afferenti al c.d. "Fondo di solidarietà" (art. 2, commi 475 e ss. della L. 24/12/20
3	Struttura commissionale anticipi di credito	i. Il regime commissionale dei contratti di "Anticipi su crediti e fatture commerciali" prevede due distinte voci: la prima, denominata "commissione di utilizzo" e calcolata sull'importo dell'anticipazione, se con durata superiore a 20 gg., la seconda, denominata "commissione di mancato utilizzo" calcolata giornalmente sul fido non utilizzato. Tale modalità di remunerazione può determinare il supero della nota soglia dello 0,50%, di cui all'art. 117-bis del TUB, in relazione al crescere del numero di anticipi effettuati nel trimestre; li. Non in linea con il carattere onnicomprensivo della commissione sulle aperture di credito anche la previsione per gli "anticipi sbf" di oneri fissi di liquidazione trimestrale (€ 17) e, sull'ulteriore "conto effetti" di appoggio, spese per conteggio interessi trimestrali (€ 17) e spese per operazione (€2,20), con un minimo di € 16.	Il regime commissionale delineato dall'art. 117-bis TUB e dall'art. 2, comma 1, del Decreto 30 giugno 2012 n. 644 è applicabile: a) "alle aperture di credito regolate in conto corrente, in base alle quali il cliente ha la facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento; b) agli sconfinamenti nei contratti di conto corrente in assenza di apertura di credito; c) agli sconfinamenti qualora vi sia un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente; [omissis]". L'impostazione adottata nelle disposizioni sopra citate esclude la rilevanza del fenomeno della "disponibilità del credito", qualunque sia il contratto in cui si configura, come elemento di rilievo per l'individuazione dell'ambito applicativo. Ne consegue che l'art. 117-bis e il Decreto 644/2012 non sono riferibili alle "anticipazioni" in senso tecnico giuridico, le quali sono strutturalmente e funzionalmente diverse dalle "aperture di credito regolate in conto corrente", forma di credito quest'ultima tipica e definita dall'art. 1842 e seguenti del Codice Civile. Nonostante la presenza di elementi di somiglianza pratica, le divergenze sostanziali nel modo di concessione del credito e in quella d'utilizzo, rendono netta la diversità fra le predette figure. Ciò ancorché gli anticipi possano avere un riferimento in conto corrente o specifici conti tecnici di servizio su cui registrare a debito o in accredito le somme rivenienti dagli anticipi medesimi. Si evidenzia che i prodotti cui viene fatto riferimento nel rilievo di codesta Vigilanza, "Anticipi su crediti e fatture commerciali" e "Anticipi salvo buon fine su portafoglio commerciale incassi", hanno struttura e qualificazione di anticipazione e non di apertura di credito regolata in conto corrente. Conseguentemente, l'applicazione della commissione omnicomprensiva sull'accordato (CA) non è obbligatoria, stante l'esclusione della forma di credito dell'anticipazione dall'ambito oggettivo d'applicazione della Decreto 644/2012. Pertanto, in questa forma di credito le

	RILIEVI		
ID	Ambito	Rilievo Bankit	Chiarimenti ed azioni di mitigazione
			regime commissionale diversamente impostato per presupposti applicativi e per entità economica rispetto a quanto indicato dalle predette norme. In conclusione, la Banca ritiene che il regime economico applicato nei prodotti "Anticipi su crediti e fatture commerciali" e "Anticipi salvo buon fine su portafoglio
			commerciale incassi" non sia contrario alle previsioni dell'art. 117-bis TUB e del Decreto 644/2012, poiché questi non hanno qualificazione e funzionalità di apertura di credito regolata in conto corrente.
			Preliminarmente ad ogni altra considerazione si rappresenta che la documentazione esaminata nel periodo oggetto di ispezione è stata nel frattempo interessata da un'evoluzione nei contenuti, ciò a beneficio del cliente per chiarezza e dettagli informativi riportati.
			Nel corso del 2017, infatti, la Banca ha predisposto una serie di interventi volti ad integrare il layout degli estratti conto in coerenza con la nuova disciplina in materia di anatocismo (art.120 TUB). Di seguito si riepilogano le variazioni effettuate:
			 evidenza separata degli interessi debitori divenuti esigibili al 01/03 dell'anno in corso, con indicazione dell'eventuale parte ancora non saldata (sia per gli estratti infra-annuali che per quelli di fine anno);
			b. rappresentazione a mero scopo informativo, e non legale, degli interessi debitori e creditori che stanno maturando nel corso dell'anno (solo per gli estratti conto infra-annuali);
			c. evidenza degli interessi debitori e creditori maturati nel corso dell'anno e liquidati al 31/12, con indicazione dei numeri e del tasso applicato periodo per periodo (solo per gli estratti conto di fine anno).
			Al fine di fornire una visione complessiva di quanto sopra, si allega copia della nuova versione degli estratti conto (cfr. allegati 2a e 2b).
	Le comunicazioni periodiche relative ai conti correnti e ai servizi collegati sono risultate incomplete, non permettendo la effettiva comprensione dell'andamento del rapporto. In particolare, gli estratti di conto corrente non forniscono informazioni adeguate alla rilevazione delle operazioni che determinano l'eventuale addebito di interessi passivi e/o commissioni in quanto riportano solo il totale dei numeri "dare" e "avere" alla fine di ciascun periodo di riferimento; nel riepilogo dei costi applicati non viene specificato l'importo del fido accordato ma solo l'aliquota della commissione e il relativo ammontare; a fronte dell'applicazione della CIV, al cliente non vengono fornite informazioni adeguate a individuare l'operazione che ha determinato lo sconfinamento, in mancanza dell'indicazione del saldo disponibile e della data dell'addebito; a fronte dell'eventuale riduzione della CIV non è fornita alcuna spiegazione.	collegati sono risultate incomplete, non permettendo la effettiva	Rappresentazione dettagliata applicazione CIV
		estratti di conto corrente non forniscono informazioni adeguate alla rilevazione delle operazioni che determinano l'eventuale addebito di interessi passivi e/o commissioni in quanto riportano	Per quanto concerne una più adeguata informativa circa l'applicazione della CIV e l'esplicitazione dei singoli elementi che hanno contribuito alla sua formazione e quantificazione, la Banca si impegna entro la fine del 2018 ad integrare gli estratti conto con i contenuti richiesti, volti a supportare il cliente nella comprensione del costo applicato. Nelle more della realizzazione dell'intervento il cliente potrà continuare a richiedere le informazioni di dettaglio sulle maturazioni della commissione, le quali verranno prontamente messe a sua disposizione da parte della filiale.
4		Rappresentazione dettagliata delle operazioni che determinano interessi passivi e/o commissioni	
		Quanto al rilievo concernente il fatto che gli estratti di conto corrente non forniscono informazioni adeguate alla rilevazione delle operazioni che determinano l'eventuale addebito di interessi passivi, si rappresenta che la Banca, nell'ottica di semplificazione dei contenuti delle comunicazioni alla clientela, nonché di aumento di fruibilità degli stessi, ha provveduto da dicembre 2004 all'eliminazione della rappresentazione periodica dei saldi per valuta (c.d. "scalare"), fatta eccezione per i rapporti provenienti dalla ex Banca Antonveneta che hanno mantenuto di default la precedente impostazione.	
			L'eliminazione dello scalare fu a suo tempo decisa in quanto ritenuta a basso contenuto informativo, in particolare per le posizioni non affidate/scoperte. È stata in ogni caso mantenuta per tutti i clienti la possibilità di ripristinare in qualsiasi momento ed in maniera totalmente gratuita l'invio dello scalare, previa semplice richiesta alla filiale di riferimento.
			Al momento i rapporti di conto corrente su cui risulta attiva la produzione dello scalare periodico specificatamente richiesto dal cliente sono pari a n. 1.657.
			Premesso quanto sopra, in considerazione del rilievo formulato, la scrivente Banca avvierà le attività per il ripristino della produzione degli scalari di default su tutti gli estratti conto, valutando per quanto possibile/fattibile soluzioni che consentano un risparmio nella produzione di documentazione cartacea (es. rimando, per i possessori del servizio di digital banking, al proprio account, all'interno del quale potranno trovare, in formato digitale, e stampare il ridetto documento).
			Per quanto infine concerne l'osservazione secondo cui nel riepilogo dei costi applicati non viene specificato l'importo del fido accodato, sarà introdotto nell'estratto conto, in prossimità dell'aliquota di commissione per la messa a disposizione di fondi (in MPS denominata "corrispettivo su accordato"), l'importo del fido accordato.
			La Banca si impegna a rendere disponibili dette implementazioni con l'estratto conto al 31/12/2018.
			In attesa del completamento delle attività sarà data comunicazione ai clienti negli estratti conto e/o sui canali della banca, per ricordare la possibilità di richiedere lo scalare qualora ritenuto necessario.

	RILIEVI			
ID	Ambito	Rilievo Bankit	Chiarimenti ed azioni di mitigazione	
5	Manovre Unilaterali	Con riferimento alle manovre di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, in talune occasioni l'intermediario ha utilizzato un'unica comunicazione nella quale sono indicati molteplici "giustificati motivi", riconducibili a variazioni incidenti su rapporti non sempre in essere con il cliente, riducendo la possibilità di comprendere la portata della modifica e le conseguenze sul rapporto in essere con l'intermediario.	La stesura delle comunicazioni di variazione unilaterale è sempre stata improntata a principi di chiarezza e trasparenza, nell'intento di porre il cliente nella condizione di comprendere appieno i termini essenziali della modifica delle condizioni. Per garantire ciò i testi delle comunicazioni della Banca vengono divisi in due parti: la prima contenente la descrizione del giustificato motivo; la seconda riguardante la tipologia di contratto ed il numero di rapporto, con specifica indicazione delle condizioni economiche oggetto di variazione (contraddistinte da carattere evidenziato in grassetto). Laddove è stato deciso di utilizzare un'unica comunicazione nella quale sono stati indicati molteplici giustificati motivi (aumento commissioni e spese di conti correnti, bonifici SEPA e carte, motivati da modifiche del quadro normativo e dalla necessità di aggiornare i sistemi di sicurezza), tutti peraltro collegati ad un'unica metodologia di manovra unilaterale, è stata adottata la cautela di rappresentare i giustificati motivi in maniera distinta – anche graficamente – nella prima parte della comunicazione, indicando altresì su quale tipologia di rapporto contrattuale ciascun giustificati motivi – ha generato talvolta l'inconveniente di recapitare tale comunicazione standard di tale prima parte di comunicazione – contenente i molteplici giustificati motivi – ha generato talvolta l'inconveniente di recapitare tale comunicazione anche a clienti non in possesso di rapporti impattati da alcuni dei giustificati motivi – ha generato talvolta l'inconveniente di recapitare tale comunicazione anche a clienti non in possesso di rapporti impattati da alcuni delle condizioni contrattuali in ipotesi di pluralità di giustificati motivi verrà rivista e migliorata fin dalla prima manovra unilaterale della specie, così da consentire al cliente di comprendere con la massima chiarezza il collegamento tra i plurimi giustificati motivi e le condizioni associate al rapporto contrattuale di cui lo stesso è titolare. In caso di più tipolo	
6	Estinzione conti correnti a pacchetto	Le spese di chiusura dei conti correnti cd. "a pacchetto" sono state erroneamente addebitate nella misura prevista per il conto corrente standard per consumatori.	Le azioni di mitigazione per superare le già note criticità sull'estinzione dei conti a pacchetto hanno seguito tre direttrici: a. implementazioni della procedura informatica; b. formazione delle risorse di rete; Contemporaneamente sono stati attivati i necessari piani di restituzione alla clientela delle somme indebitamente percepite. Più in dettaglio: a. implementazioni della procedura informatica A seguito della implementazione della procedura informatica già realizzata ad aprile 2013, al fine di evitare il ripetersi dei disguidi rilevati e segnalati in occasione dell'aggiornamento fornito a codesta Vigilanza nel dicembre 2014, a decorrere dal mese di agosto 2016 è stata rilasciata una nuova modalità di controllo volta ad esentare automaticamente dall'addebito delle spese di liquidazione periodica e di quelle minime garantite tutti i conti correnti trasformati da categoria a pacchetto a categoria ordinaria nel periodo di liquidazione e successivamente estinti nell'arco dei 90 giorni dalla trasformazione del pacchetto. Successivamente al rilascio di quest'ultima implementazione, a valle della prima liquidazione utile (quella di settembre 2016), sono state effettuate delle campionature dei conti in precedenza trasformati e poi estinti nel periodo agosto-settembre 2016, i cui esti hanno confermato l'assenza di addebito di spese di chiusura non previste contrattualmente. b. formazione delle risorse della rete Per fornire un adeguato supporto alla rete, oltre alla revisione della normativa dedicata (D 826 "Conti a pacchetto" e relativo manuale M68 "Funzioni applicative per la gestione dei Conti Correnti a Pacchetto Modulari - Applicativo Gestione Contratti"), sono state realizzare le seguenti attività formative: > pubblicazione e divulgazione di un "Focus su estinzione conti correnti a pacchetto" disponibile online nella intranet aziendale all'interno della sezione del catalogo prodotti dedicata ai conti a pacchetto (febbraio 2016); > attivazione di un corso web based, a fruizione obbligatoria per tutti	

	RILIEVI						
I	Ambito	Rilievo Bankit	Chiarimenti ed azioni di mitigazione				
			Tranche	Nr c/c	Ctv €	Periodo di riferimento di "chiusura" dei c/c a pacchetto	Modalità accredito al cliente
			I	1.758	54.996		Accredito automatizzato su altro c/c con stessa intestazione (27/12/2013)
			ш	2.203	68.293	1/1/2012 - 31/03/2013	Accredito automatizzato su altro c/c con stessa intestazione (17/4/2014)
				38.784	1.202.932		Invio assegno FAD all'indirizzo dell'avente diritto (maggio 2014)
				2.708	88.202	1/4/2013 – 30/09/2014	Accredito automatizzato sul altro c/c con stessa intestazione (11/06/2015)
				24.192	789.224		Invio assegno FAD all'indirizzo dell'avente diritto (maggio/giugno 2015)
			Per il periodo 1/10/2014 – 31/01/2015 è stato disposto un piano di verifica di posizioni potenzialmente anomale (tutte le trasformazioni di periodo) a carico della rete attraverso cui: i) verificare e rendicontare le posizioni; ii) rimborsare direttamente i clienti ove fosse stato acclarato l'errore. È in corso di predisposizione l'ultima tranche di verifiche sui conti a pacchetto estinti nel periodo dal 01/02/2015 al 31/8/2016 (come detto, data di implementazione della procedura informatica che impedisce gli addebiti di competenze sui rapporti estinti) ed il successivo rimborso delle posizioni che risulteranno non correttamente estinte; stante la complessità dell'estrazione e dell'analisi dei dati, l'analisi funzionale e tecnica terminerà entro il 30 giugno 2018 con la definizione dei tempi di realizzazione degli interventi. Per completezza si segnala che le due casistiche rilevate nel corso delle verifiche afferiscono a posizioni antecedenti all'entrata in produzione del sopra citato presidio informatico e che i nominativi in oggetto erano stati già inclusi nelle liste dei clienti soggetti a verifica.				

	OSSERVAZIONI				
ID	Ambito	Osservazione Bankit	Azione di mitigazione		
А	Fogli informativi conti correnti	È risultata da migliorare la chiarezza dei fogli informativi relativi ai conti correnti, caratterizzati da una struttura dei costi frammentaria e di difficile comprensione	Nell'ambito delle attività svolte per agevolare la consultazione da parte della clientela dei fogli informativi relativi ai conti correnti ed aumentarne il livello di comprensione, si rappresenta che a far data dal 6 marzo 2017 la struttura e l'impostazione della documentazione informativa pre-contrattuale dei conti correnti (fascicoli e fogli informativi) è stata complessivamente rivista ed adeguata. In particolare, i fascicoli informativi dei conti correnti a consumatori, precedentemente composti dal foglio informativo del conto stesso e da tutti i fogli dei prodotti accessori ad esso riconducibili (servizi di pagamento e assegni, carte, aperture di credito, etc.), sono stati alleggeriti di contenuti attraverso una serie di rimandi ai fogli informativi dei singoli servizi e prodotti accessori, che sul sito web della banca e sulla intranet aziendale sono richiamabili attraverso appositi link ipertestuali. Questo ha consentito di ridurre notevolmente la lunghezza dei documenti, facilitandone sia la lettura complessiva che l'eventuale stampa per la consegna al cliente. Sono invece rimasti invariati il layout dei fogli informativi, il quale replica puntualmente l'articolazione delle voci previste dal prototipo contenuto nelle istruzioni di vigilanza in materia di Trasparenza, ed il processo di aggiornamento dei contenuti, effettuato con apposita strumentazione informatica in grado di garantire le tempistiche di pubblicazione e minimizzare la possibilità di disallineamenti ed errori. A seguito della ricezione delle osservazioni di codesta Vigilanza sarà altresì avviato un percorso di ulteriore revisione ed ottimizzazione delle modalità di esposizione delle singole voci di costo, il quale consenta di addivenire ad una migliore e più efficace rappresentazione degli ambiti informativi.		
В	Copia Documenti (ex 119 TUB)	Rilevati casi di: (i) difformità tra spese pubblicizzate e applicate per la produzione di copie di documentazione bancaria; (ii) frequenti ritardi o rifiuti di consegna della documentazione motivati con l'asserita genericità dell'istanza o in caso di	Al fine (i) di evitare il ripetersi di errate applicazioni di spese, la normativa aziendale sull'argomento (cfr. documento D 1278 allegato sub 3)e lo specifico foglio informativo contenente informazioni di maggior dettaglio sulle tariffe applicate (cfr. allegato sub 4) sono stati adeguati nel settembre 2016. Per quanto riguarda l'osservazione di cui al punto (ii), relativa ai ritardi o rifiuti di consegna della documentazione motivati con l'asserita genericità dell'istanza o in caso di proposizione da parte di garanti, la normativa interna della Banca è stata recentemente aggiornata con l'emanazione di una nuova versione del		

	OSSERVAZIONI				
ID	Ambito	Osservazione Bankit	Azione di mitigazione		
		proposizione da parte di garanti; (iii) frequenti rifiuti di consegna della documentazione in pendenza di controversie.	documento D 1717, avvenuta l'11.08.2017 (cfr. allegato sub 5, § 4.5), nella quale sono descritte in modo analitico le casistiche in cui la rete deve fornire al cliente copia della documentazione bancaria. In proposito, si evidenzia che, seppure nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari nonché nell'ovvio presupposto dell'ottemperanza alle pronunce dell'Autorità Giudiziaria, la Banca intende contrastare le richieste che siano formulate dalla clientela in modo strumentale e, da un lato, non corente con i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto; principi che impongono (anche) al cliente la conservazione della documentazione inviata dalla Banca (evitando conseguentemente richieste del tutto generiche quali, a titolo di esempio, "l'intera documentazione inerente ad un rapporto dalla sua origine alla data di richiesta"), dall'altro, non coreenti con lo status di garante, che non è del tutto assimilato a quello del cliente affidato e controparte di contratti bancari e di credito (il garante avrà diritto di ricevere la sola documentazione che abbia un collegamento funzionale con l'oggetto del suo contratto di garanzia); peraltro, circa l'inaccoglibilità delle richieste di documentazione formulate in termini generici, viene in rilievo anche l'orientamento adottato dall'Arbitro Bancario Finanziario che si esprime per il rigetto delle stesse (cfr. ad esempio decisione n. 11179 del 20/12/2016 del Collegio di Napoli). Per quanto riguarda l'osservazione di cui al punto (Iiii), la costante attenzione della scrivente al tema consente di evidenziare come non si è al momento consolidato un orientamento giurisprudenziale circa la legittimità o meno della richiesta ex art. 119 TUB avanzata dal cliente in costanza di causa; svariati sono i precedenti che avvalorano la correttezza del comportamento della Banca sin qui adottato (cfr. Tribunale di Lanciano 8/6/2016; Tribunale di Bari 12/1/2016; Tribunale di Verona 28/1/2016; Tribunale di Napoli 4/7/2016; Tribunale di Ferrara 14/12/2016;		
С	Surroga passiva contratti di mutuo	Emerse criticità nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la surroga passiva nei contratti di mutuo.	Relativamente alla disciplina sulla surroga dei mutui, la Banca ha attivato specifici processi – normati nei documenti di normativa interna e in uno specifico manuale operativo – che richiamano i gestori ad un puntuale rispetto delle tempistiche di legge per la gestione delle surroghe passive. Al fine di rendere particolarmente fluido ed efficiente il processo di comunicazione Interbancaria (scambio dati in Rete SIA), MPS ha allocato in una funzione di back office le attività di risposta alle banche del sistema che hanno attivato una richiesta di surroga nei confronti della Banca. Si evidenzia che tale centro operativo gestisce circa n. 5.000 surroghe passive per anno; la banca subentrante, quindi, indipendentemente dalla disponibilità operativa della filiale di seguimento, ottiene sollecitamente tutti i dati necessari per il perfezionamento della surroga attraverso la succitata Rete Interbancaria. Non sono noti casi in cui le banche subentranti abbiano notificato ritardi nell'ottenimento delle informazioni relative al mutuo rogato. La filiale, inoltre, ingaggiata dalla funzione di back office, è tenuta a contattare sollecitamente il cliente con l'indicazione - normativamente prescritta - "[] di attivarsi per concretizzare quanto richiesto prestando massima disponibilità e rispettando il termine di 30 gg lavorativi dalla data di avvio della richiesta di collaborazione al fine di evitare l'applicazione di penall'. D'altra parte, pur offrendo al cliente la massima disponibilità a una sollecita stipula, quest'ultima viene influenzata anche da fattori esogeni a MPS, quali l'operatività della banca surrogante, la disponibilità del notaio e gli impegni concomitanti del cliente. In conclusione, si ritiene che grazie all'impianto organizzativo ed all'attenzione normativamente prescritta, è stato fino ad oggi possibile gestire il sopraricordato, rilevante, numero di surroghe passive pressoché in linea con i ricordati termini di legge. Ciò è dimostrato anche dall'esiguo numero di reclami evasi, che ammontano a qua		

	OSSERVAZIONI				
ID	Ambito	Osservazione Bankit	Azione di mitigazione		
D	Modulo sui sistemi di garanzia dei depositi	Mancata consegna del modulo standard contenente le informazioni sui sistemi di garanzia dei depositi.	A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 del D.Lgs. n. 30/2016 "Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, i modulo standard previsto da detta legge, contenente le informazioni sui sistemi di garanzia dei depositi, è stato caricato sull'apposito applicativo informatico utilizzabile dalla rete; contemporaneamente si è provveduto ad integrare la normativa di riferimento dei prodotti bancari interessati (conti correnti; prodotti di deposito; carte prepagate con IBAN) prevedendo l'obbligo per gli operatori di stampare e fornire al cliente, prima della sottoscrizione del contratto, una copia del documento sui sistemi di garanzia dei depositi, acquisendo altresì attestazione scritta dell'avvenuta consegna, da conservare nel fascicolo del depositante. Successivamente, al fine di mitigare il rischio della mancata produzione e consegna derivante dal carattere manuale della procedura sopra descritta, con un intervento		
			informatico conclusosi nel maggio 2017, il modulo in parola è stato inserito tra gli allegati dei contratti di conto corrente e di carta prepagata con IBAN. Pertanto, per i prodotti menzionati, la stampa dell'informativa avviene adesso in maniera automatica durante il processo di vendita sugli applicativi "Gestione contratti" e "Paschi Face" e l'attestazione dell'avvenuta acquisizione del modulo da parte del cliente è riportata all'interno del contratto.		
			Anche per i prodotti di deposito (depositi a risparmio; certificati di deposito; depositi a tempo e conti di deposito) è in corso un intervento volto a includere il modulo nella contrattualistica di riferimento. La conclusione dell'attività in questione è prevista per la fine del corrente anno. Nelle more del rilascio si richiamerà l'attenzione della rete sul rispetto degli obblighi di consegna e sottoscrizione previsti dalla normativa interna.		
Е	Manovre Unilaterali	Con riferimento alle manovre di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, pur prendendo atto degli approfondimenti condotti e delle iniziative assunte per superare i disguidi nella comunicazione alla clientela di talune proposte, [] codesta banca vorrà altresi rendere aggiornamenti in merito al completamento delle iniziative rappresentate con nota del 20 giugno u.s., comunicando l'ammontare degli importi oggetto di restituzione e il numero di clienti interessati.	Per quanto attiene alla richiesta di aggiornamenti in merito al completamento delle iniziative rappresentate con nota del 20 giugno u.s., si ricorda che le stesse hanno riguardato due interventi di variazione unilaterale di condizioni volti all'aumento dei tassi attivi su finanziamenti concessi ad artigiani/professionisti, PMI e grandi imprese, ed effettuati nei mesi di marzo e settembre 2016. Per tali manovre unilaterali sono emersi ritardi nella comunicazione delle proposte di variazione unilaterale che non hanno consentito, a beneficio della clientela, il rispetto dell'integrità del termine dei due mesi previsti dall'art. 118 TUB per l'esercizio del diritto di regresso. Le conseguenti attività di (i) ripristino delle condizioni previgenti alle modifiche e (ii) rimborso delle somme non dovute sono tuttora in corso di analisi, considerata la complessità di realizzazione. Al riguardo: > la tematica è già stata oggetto di analisi da parte delle funzioni di business, owner del processo di gestione delle manovre unilaterali; > la funzioni di business hanno individuato i requisiti funzionali per gli interventi di ripristino e rimborso e chiesto alla funzione IT di avviare le analisi tecniche di fattibilità degli interventi; > l'analisi da parte della funzione IT dei requisiti terminerà entro il 1º dicembre 2017 in riferimento al ripristino delle condizioni ed entro il 31 gennaio 2018 per quanto concerne i rimborsi. Entro tali date saranno definiti i tempi di realizzazione degli interventi di ripristino e rimborso. Il numero massimo dei clienti coinvolti dall'iniziativa è pari a 29.552 (si tratta del numero totale dei clienti interessati dalle variazioni contrattuali), mentre l'ammontare esatto degli importi da restituire sarà noto solamente al completamento dell'intervento; ciò in quanto le condizioni variate continuano a produrre interessi che saranno oggetto di successivo ristoro. In base alle stime di massima effettuate, in ogni caso, l'ammontare dei rimborsi si attesta alla data del 30.09.2017 a ca. 5,8 m		
F	Formazione addetti di rete	E' risultato da migliorare il grado di aggiornamento e preparazione in materia di trasparenza degli addetti alla rete, rivelatosi non omogeneo.	Con riferimento a tale evidenzia, saranno intraprese ulteriori iniziative formative diverse da quelle in essere, volte a migliorare le conoscenze degli operatori di filiale in tema di Trasparenza bancaria. Nello specifico, entro la fine del 2017 la funzione Compliance provvederà a redigere una guida pratica sulla trasparenza, da mettere a disposizione di tutta la rete mediante apposito too/ sulla piattaforma informatica di formazione della Banca. Inoltre, entro gennaio 2018 verrà condotto un sondaggio, che coinvolgerà tutti i titolari di filiale, allo scopo di individuare eventuali skill gap delle risorse sui principali aspetti della disciplina sulla Trasparenza bancaria. Al riguardo, la Compliance predisporrà un questionario che verrà somministrato dalla struttura che gestisce la formazione ed i cui risultati di indagine saranno successivamente condivisi con la medesima funzione di conformità. Sulla base dell'analisi dei gap emersi, entro la fine del primo trimestre 2018 si valuterà l'erogazione di seminari tematici sincroni (webinar) sugli argomenti in riferimento ai quali saranno state rilevate maggiori criticità. Infine, si procederà all'aggiornamento e miglioramento dei corsi on line già predisposti ed erogati in materia di Trasparenza bancaria.		

ORDINARIO DI DIRITTO BANCARIO NELL'UNIVERSITA' DI ROMA - TOR VERGATA

Spett.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Servizio Consulenza e Assistenza Legale

Via Malavolti 15

53100 - SIENA

Parere pro veritate

Con riferimento al comma 2 dell'art. 120 TUB — così come modificato dall'art. 17-bis d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, poi convertito dalla Legge 8 aprile 2016, n. 49 — ed al relativo Decreto attuativo n. 343 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 3 agosto 2016, mi viene chiesto di rispondere ai quesiti seguenti.

Quesito 1. È giuridicamente condivisibile la condotta adottata dalla Banca e consistente nell'aver atteso l'emanazione della normativa secondaria (poi in concreto avvenuta con Decr. MEF 3 agosto 2016, n. 343) per attuare l'art. 120, comma 2, TUB (come modificato già a far tempo dalla Legge di Stabilità 2014)?

Quesito 2. Considerando l'àmbito applicativo soggettivo della citata normativa secondaria, ed in particolare dell'art. 1, primo alinea, della stessa, quale disciplina si applica ai soggetti che pongono in essere un

ORDINARIO DI DIRITTO BANCARIO NELL'UNIVERSITA' DI ROMA - TOR VERGATA

rapporto contrattuale con la Banca e che non possono essere qualificati come "clienti" della stessa?

Quesito 3. È possibile inserire direttamente nell'articolato contrattuale (sia nei contratti in vigore al 30 settembre 2016, per effetto di modifica unilaterale ex art. 118 TUB; sia nei contratti conclusi successivamente al 30 settembre 2016) l'autorizzazione – prevista dall'art. 4, comma 5, Decr. MEF n. 343 cit. – all'addebito in conto al 1° marzo degli interessi maturati al 31 dicembre dell'anno precedente?

Quesito 4. Nell'ipotesi in cui sia necessaria l'espressa autorizzazione del cliente per l'addebito in conto, al 1° marzo, degli interessi maturati al 31 dicembre dell'anno precedente, sarebbe comunque possibile inserire nell'articolato contrattuale (sia nei contratti in vigore al 30 settembre 2016, per effetto di modifica unilaterale ex art. 118 TUB; sia nei contratti conclusi successivamente al 30 settembre 2016) una clausola che facoltizzi la Banca a procedere direttamente all'estinzione del debito del correntista (per interessi passivi) utilizzando fondi a credito già nella disponibilità del correntista sullo stesso conto?

Quesito 5. Innanzitutto, per i rapporti regolati in conto corrente, quali interessi possono essere richiesti dalla banca sugli interessi debitori non pagati dal cliente dopo il 1° marzo? In particolare: il generico riferimento al codice civile, operato dall'art. 3, comma 2, Decr. MEF n. 343/2016 in relazione agli interessi moratori, potrebbe ritenersi riferito all'art. 1283 c.c., ovvero dovrebbe ritenersi più correttamente operato all'art. 1224 c.c. e alle altre pertinenti norme del codice? In secondo luogo, per i rapporti di finanziamento (mutui), in caso di inadempimento del cliente mutuatario alla scadenza del termine di pagamento della rata, laddove sia stato previsto dalle parti, nel contratto, un interesse moratorio riferito all'intera rata (composta, come noto, da una "quota capitale" e da

ORDINARIO DI DIRITTO BANCARIO NELL'UNIVERSITA' DI ROMA - TOR VERGATA

una "quota interessi"), la banca può legittimamente calcolare e pretendere gli interessi di mora anche in relazione alla parte di rata relativa alla "quota interessi"?

Quesito 6. Alla luce della formulazione dell'art. 4, comma 1, lett. a, Decr. MEF n. 343 cit., secondo cui "anche quando la disponibilità sul conto, nella forma di cui all'art. 1842 c.c., sia generata da operazioni di anticipo su crediti o documenti", la stessa trova applicazione soltanto per le "aperture di credito collateralizzate", ovvero trova applicazione anche per le "anticipazioni" in senso tecnico giuridico?

* * *

1. Quesito n. 1.

1.1.- Il primo quesito impone un breve excursus riepilogativo degli interventi legislativi e degli orientamenti giurisprudenziali che hanno interessato l'art. 120, comma 2, TUB a far data dal 1° gennaio 2014, momento dell'entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014).

Rammento anzitutto che l'art. 1, comma 629, della citata Legge n. 147 ha modificato detta norma nei seguenti termini: «il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

ORDINARIO DI DIRITTO BANCARIO NELL'UNIVERSITA' DI ROMA - TOR VERGATA

Siffatta formulazione indusse subito gli interpreti, visto anche il tenore del contenuto dei relativi Atti Parlamentari, a considerare abolito il c.d. "anatocismo bancario".

Ed attesa l'incompatibilità del nuovo art. 120, comma 2, TUB con la Delibera CICR 9 febbraio 2000 (contenente la normativa secondaria vigente all'epoca), emerse immediatamente la problematica relativa all'efficacia del nuovo art. 120, comma 2.

Due le possibili ipotesi: (i) efficacia ed applicabilità immediata, cioè dal 1° gennaio 2014 (data di sua entrata in vigore); ovvero (ii) efficacia ed applicabilità dal momento dell'emanazione della (nuova) Delibera CICR, attuativa della (nuova) norma primaria.

Venne da subito investita della questione anche la giurisprudenza, a seguito delle iniziative giudiziarie, avviate in via d'urgenza da alcune associazioni di consumatori, tese ad ottenere l'immediata applicazione, da parte delle banche, del divieto di anatocismo introdotto con la Legge di Stabilità 2014..

Le Corti di merito assunsero, tuttavia, posizioni non omogenee.

Il Tribunale di Milano – pronunciatosi in argomento con ordinanze del 3 aprile, 25 maggio, 1° luglio e 5 agosto 2015 – sostenne ad esempio l'immediata applicabilità dell'art. 120, comma 2, TUB, sul presupposto che nessuna specificazione tecnica di carattere secondario avrebbe potuto limitarne la portata, ovvero disciplinare diversamente la decorrenza del divieto; dovendosi altrimenti ammettere la deroga di una norma primaria (in tutto o in parte, o anche soltanto temporaneamente) da parte di una disposizione secondaria ad essa sotto ordinata.

ORDINARIO DI DIRITTO BANCARIO NELL'UNIVERSITA' DI ROMA - TOR VERGATA

Mentre soluzione opposta venne invece adottata da altra giurisprudenza (cfr. Trib. Cosenza 27 maggio 2015; Trib. Torino 16 giugno 2015 e 15 agosto 2015; Trib. Parma 26 giugno 2015 e 30 luglio 2015; Trib. Siena 4 agosto 2015; Trib. Bologna 7 dicembre 2015 e 25 marzo 2016; Trib. Pescara 12 aprile 2016), la quale, a sostegno di un'efficacia differita della norma in esame, ebbe in particolare a rilevare che l'*iter* legislativo non avrebbe potuto intendersi completato se non all'esito dell'emanazione della normativa secondaria. Ciò in quanto l'art. 120, comma 2, TUB riservava ad una emananda Delibera CICR le modalità e i criteri per la produzione di interessi, sia pur ovviamente nei limiti posti dalla normativa primaria, in stretta aderenza al disposto di cui all'art. 161, comma 5, TUB.

1.2. Quest'ultima impostazione è, a mio avviso, sicuramente da preferire.

A mente infatti dell'art. 161, comma 5, TUB, «le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo».

È proprio per effetto di tale puntuale disposizione che la Delibera CICR 9 febbraio 2000 ha continuato a trovare applicazione ed a regolare la materia, fino, appunto, alla sua sostituzione con altro provvedimento di rango secondario (*i.e.* Decr. MEF n. 343/2016, cit.; v. *infra*) emanato in attuazione dei principi dettati dall'art. 120, comma 2, TUB.

L'art. 161, comma 5, TUB assolve invero alla fondamentale funzione di evitare interruzioni o lacune nell'operatività dei rapporti bancari in presenza di una normativa "multilivello" ad alto contenuto

ORDINARIO DI DIRITTO BANCARIO NELL'UNIVERSITA' DI ROMA - TOR VERGATA

tecnico, com'è quella che da tempo caratterizza l'attività bancaria, e che prevede il coinvolgimento delle Autorità di settore nella definizione delle regole di attuazione.

Né riesce a persuadere la tesi che tenta di limitare la portata precettiva dell'art. 161, comma 5, TUB, sostenendo che detta norma avrebbe natura esclusivamente transitoria e riguarderebbe soltanto le norme primarie abrogate o sostituite dal TUB medesimo (nel 1993, dunque).

Tale interpretazione, oltre a non trovare alcun conforto nel tenore letterale della disposizione in argomento, risulta poi smentita dal d. lgs 12 maggio 2015, n. 72 (Attuazione della Direttiva 2013/36/UE in materia di accesso all'attività e di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi), il quale, all'art. 2, comma 2, così recita: «le delibere adottate dal CICR, i decreti emanati in via d'urgenza dal Ministro dell'economia e delle finanze — Presidente del CICR e i regolamenti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi di norme abrogate o modificate dal presente decreto legislativo continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia nelle corrispondenti materie. Rimane fermo, altresì, quanto previsto dall'art. 161, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

Ciò, a conferma che il conteggio e il pagamento degli interessi nei contratti bancari dovevano continuare ad essere regolati dalle previsioni contenute nella Delibera CICR 9 febbraio 2000 fino all'introduzione della normativa che sarebbe stata emanata in sua sostituzione.

1.3.- Al di là delle suesposte considerazioni, sussiste poi anche una ragione "tecnica", legata all'operatività dei precetti di cui all'art. 120,

ORDINARIO DI DIRITTO BANCARIO NELL'UNIVERSITA' DI ROMA - TOR VERGATA

comma 2, TUB, che conduce ad escludere la natura *self executing* di detta disposizione.

Difatti, alla luce del tenore della norma primaria, invero priva di qualsiasi indicazione circa le modalità ed i criteri per regolare i (tempi e modalità de)l pagamento degli interessi nelle diverse tipologie di operazioni poste in essere dalle banche con la clientela (la norma limitandosi a dettare una regola imperativa concernente soltanto la produzione ed il calcolo degli interessi), le stesse banche non avrebbero avuto alcun parametro normativo di riferimento in punto, mancando in effetti una disposizione chiara, e soprattutto univoca, diretta a regolare l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria in questione.

A conferma di ciò, sta poi la circostanza che ha visto il Governo, a distanza di soli sei mesi dall'entrata in vigore del "nuovo" art. 120, comma 2, TUB, proporre un decreto legge (poi non convertito) recante diposizioni di segno diametralmente opposto a quelle in commento (art. 31, d.l. 24 giugno 2014, n. 91). Ove poi, ad ulteriore conferma, si veda l'Ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 6 agosto 2014, che impegnava il Governo ad «adottare le opportune iniziative legislative in materia di calcolo degli interessi sugli interessi, in modo tale da (...) correggere le incertezze operative e i vuoti di disciplina dovuti alla vigente normativa » (Atti Parlamentari Camera dei Deputati, Seduta 6 agosto 2014, n. 280, p. 21; e sull'argomento, amplius, U. MORERA – G. OLIVIERI, Il divieto di capitalizzazione degli interessi bancari nel nuovo art. 120, comma 2, T.U.B., in Banca, borsa, tit. cred., 2015, I, 296 s).

Avvalora infine la correttezza di tale impostazione il contenuto della normativa secondaria di attuazione (Decr. MEF 343/2016, cit., emanato ai sensi dell'art. 3, comma 2, TUB, in via d'urgenza ed in sostituzione del CICR), ove:

ORDINARIO DI DIRITTO BANCARIO NELL'UNIVERSITA' DI ROMA - TOR VERGATA

- (i) all'art. 2 è espressamente indicato che «il presente decreto attua l'articolo 120, comma 2, TUB»;
- (ii) all'art. 5 è poi ribadito che «gli intermediari <u>applicano</u> il presente decreto, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016».

Viene così chiarito: (i) da un lato, che la norma in questione necessitava di un provvedimento di rango secondario per essere "attuata" (in assenza del decreto MEF la norma restando pertanto "inattuata"); (ii) dall'altro, che il termine del 1° ottobre 2016 è da considerarsi l'ultimo utile ai fini dell'applicazione della stessa norma, non incombendo alcun obbligo in tal senso sugli intermediari prima di tale data.

1.4.- Rimango dunque convinto, alle luce delle ragioni sin qui esposte, che l'art. 120, comma 2, TUB, nella versione di cui alla Legge di Stabilità 2014, era strutturato quale norma ad efficacia differita al momento dell'emanazione della relativa disciplina secondaria (cfr., in questo senso, oltre a U. Morera — G. Olivieri, II divieto di capitalizzazione degli interessi bancari nel nuovo art. 120, comma 2, T.U.B., cit., 295 ss; anche G. Mucciarone, La trasparenza bancaria, in Trattato dei contratti, diretto da Roppo, V, Milano, 2014, 689 ss; F. Maimeri, La capitalizzazione degli interessi fra legge di stabilità e decreto sulla competitività, in Riv. dir. banc., 2014, 23; C. Colombo, Gli interessi nei contratti bancari, Roma, 2014, 98; in termini analoghi, anche Consiglio Nazionale del Notariato — Ufficio Studi, Quesito n. 80-2014/C).

ORDINARIO DI DIRITTO BANCARIO NELL'UNIVERSITA' DI ROMA - TOR VERGATÀ

1.5.- Rispondendo dunque al primo quesito, reputo giuridicamente condivisibile il comportamento della Banca che ha atteso l'emanazione della disciplina secondaria per attuare l'art. 120, comma 2, TUB, così come modificato dopo l'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014.

2.- Quesito n. 2.

2.1. Per rispondere al secondo quesito, occorre innanzitutto ricordare come tutta la normativa sulla trasparenza bancaria, contenuta nel Titolo VI del TUB, trovi applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti qualificabili come "clienti".

In mancanza di una definizione di "cliente" nell'àmbito della normativa primaria, sono intervenute le disposizioni secondarie della Banca d'Italia (BANCA D'ITALIA, Disposizioni di Vigilanza, 29 luglio 2009, Sez. I, § 3, nt 1), le quali hanno espressamente e chiaramente escluso che nell'àmbito della nozione di "cliente" rientrino le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, la Poste Italiane s.p.a, la Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro soggetto che svolga attività di intermediazione finanziaria.

In sintonia con detta disposizione, e riferendosi al solo àmbito di applicazione dell'art. 120 TUB, anche l'art. 2 del Decr. n. 343/2016, dopo aver stabilito che "cliente" è «qualsiasi soggetto che ha in essere un

ORDINARIO DI DIRITTO BANCARIO NELL'UNIVERSITA' DI ROMA - TOR VERGATA

rapporto contrattuale con un intermediario, ha ribadito che in ogni caso «non sono clienti le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, i fondi di investimento alternativi, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane S.p.A., la Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società aventi natura finanziaria controllanti, controllate o sottoposte al comune controllo dei soggetti indicati».

2.2. Soltanto ed esclusivamente nei confronti dei soggetti definibili quali "clienti" la Banca è dunque tenuta ad osservare la normativa in materia di trasparenza di cui al Titolo VI del TUB; ivi comprese, dunque, le disposizioni del novellato art. 120, comma 2.

Rispetto ai soggetti *non clienti* trova invece ancora conferma, nel suo più ampio spazio, il generale principio dell'autonomia negoziale (art. 1322 c.c.).

2.3. Rispondendo quindi al secondo quesito, reputo che nei confronti dei soggetti non definibili quali "clienti" non sia applicabile il Decreto MEF n. 343/2016, né, ancor prima, l'art. 120, comma 2, TUB; restando pertanto le parti pienamente libere di prevedere a livello negoziale sia le modalità e i tempi di produzione e calcolo degli interessi (potendosi ad esempio discostare dall'obbligo della pari periodicità nel calcolo degli interessi attivi e passivi), sia le modalità di pagamento dei

ORDINARIO DI DIRITTO BANCARIO NELL'UNIVERSITA' DI ROMA - TOR VERGATA

medesimi (potendosi ad esempio accordare per il pagamento degli interessi alla loro scadenza, mediante addebito in conto, cioè mediante "annotazione in conto", utilizzando quindi moneta scritturale in luogo di quella legale).

3.- Quesito n. 3.

3.1. Passando al terzo quesito, è utile richiamare quanto previsto dal Decreto n. 343/2016 cit..

Segnatamente, l'art. 4 dispone:

- ➤ al comma 4: «gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Al cliente deve comunque essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 119 o 126-quater, comma 1, lett. b, del TUB, prima che gli interessi maturati divengano esigibili»;
- ➤ al comma 5: «il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento purché prima che l'addebito abbia avuto luogo»;

ORDINARIO DI DIRITTO BANCARIO NELL'UNIVERSITA' DI ROMA - TOR VERGATA

Il Decreto, in sintesi, conferma la regola sancita dalla disposizione primaria (art. 120, comma 2, TUB) e cioè la legittimità della capitalizzazione annuale degli interessi debitori maturati sul conto corrente previa autorizzazione del cliente.

Sugli interessi così "trasformati" in capitale (e quindi "pagati") potranno dunque essere applicati dalla banca nuovi interessi.

Alla capitalizzazione "libera" (seppur a condizioni di reciprocità), consentita dalla Delibera CICR 9 febbraio 2000, è pertanto oggi sostituita la capitalizzazione annuale (recte: un anno, più 59/60 giorni di attesa affinché gli interessi divengano esigibili).

- 3.2. Sulle modalità di adeguamento dei contratti in corso e sulla predisposizione dei nuovi contratti (a partire dal 30 settembre 2016), l'art. 5 del Decreto 343 prevede poi espressamente che:
 - a) i contratti in corso debbano essere adeguati ai sensi degli artt.
 118 e 126 sexies TUB;
 - b) l'obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'art. 118 TUB;
 - c) sulla clausola contenente l'autorizzazione prevista dall'art. 4, comma 5, cit. debba tuttavia essere acquisito il consenso espresso del cliente, nel rispetto dell'art. 117, comma 1, TUB.
- **3.3.-** Rispondendo allora al terzo quesito, reputo che l'articolato appena esposto non lasci margini di dubbio in ordine al fatto che:
- a) per i contratti in corso la Banca dovrà acquisire l'espressa autorizzazione del cliente all'addebito in conto degli interessi passivi una

ORDINARIO DI DIRITTO BANCARIO NELL'UNIVERSITA' DI ROMA - TOR VERGATA

volta che gli stessi saranno divenuti esigibili. Tale autorizzazione non potrà dunque essere acquisita dalla Banca attraverso il meccanismo della modifica unilaterale del contratto *ex* art, 118 TUB.

In questo senso, d'altronde, si è espressa anche la Banca d'Italia che, nella Tavola di resoconto alla Consultazione dell'agosto 2016, ha chiarito, da un lato, come «lo ius superveniens possa costituire giustificato motivo per l'attivazione del meccanismo di adeguamento dei contratti secondo quanto stabilito dall'articolo 118 del TUB» e, dall'altro, «che non potrà essere introdotta avvalendosi del meccanismo di cui all'articolo 118 del TUB la clausola che preveda la possibilità di pagare il debito da interessi mediante un ulteriore utilizzo del fido a valere sul conto; ciò perché in questo caso si tratterebbe dell'introduzione di una clausola del tutto nuova e non della modifica di una pattuizione esistente»;

b) per i contratti che verranno perfezionati in data successiva al 30 settembre 2016: tale autorizzazione dovrà essere prevista espressamente per iscritto, nel rispetto dell'art. 117 TUB. Atteso che per detti contratti la Banca mi ha comunicato che andrà a predisporre una dichiarazione con firma "autonoma", non risulterà naturalmente necessaria l'approvazione specifica prevista dall'art. 1341, comma 2, c.c..

4.- Quesito n. 4.

4.1. Rispondendo al quarto quesito, vale innanzitutto ricordare che l'art. 4, comma 6, Decr. 343 prevede una regola *ad hoc* per l'estinzione del debito del cliente da interessi, nello specifico caso in cui i fondi destinati

ORDINARIO DI DIRITTO BANCARIO NELL'UNIVERSITA' DI ROMA - TOR VERGATA

ad affluire sul suo conto transitino in precedenza su di un conto della banca.

In particolare, ai sensi della predetta disposizione, «il contratto può stabilire» che, dal momento in cui gli interessi sono divenuti esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario (pervenuti, ad esempio, a seguito di bonifico effettuato da terzi, ovvero di pagamento di assegni negoziati dal correntista) — destinati poi ad affluire sul conto del cliente — siano impiegati dall'intermediario stesso per estinguere il debito da interessi.

Per i contratti in corso al 30 settembre 2016 tale modalità di estinzione del debito ben potrebbe essere introdotta attraverso il meccanismo di cui all'art. 118 TUB; poiché: (i) rappresenta modifica attuativa dell'art. 120, comma 2 (sicché sussiste "giustificato motivo"); (ii) ai sensi dell'art. 5, comma 2, Decr. 343, è richiesto l'espresso consenso del cliente soltanto ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 5 (v. supra § 3).

4.2.- Nulla, invece, il Decreto 343 dice in merito alla possibilità delle parti di prevedere, nel contratto, che la banca utilizzi (per estinguere il debito da interessi) fondi a credito *già nella disponibilità* del correntista sullo stesso conto.

A mio parere tale facoltà ben può essere prevista liberamente dalle parti nell'àmbito delle loro trattative negoziali, non ravvisandosi alcun elemento ostativo al riguardo.

Tale facoltà, peraltro, – al pari della possibilità prevista dal citato art. 4, comma 6 – appare in principio "favorevole" (anche) per il cliente, in

ORDINARIO DI DIRITTO BANCARIO NELL'UNIVERSITA' DI ROMA - TOR VERGATA

quanto evita allo stesso le conseguenze negative di un eventuale inadempimento all'obbligazione di pagamento degli interessi scaduti (v. anche *infra*, Quesito n. 5).

Debbo infine rilevare che, sebbene la Banca d'Italia, nella citata Tavola di resoconto alla Consultazione dell'agosto 2016, sembri consentire detta possibilità anche in assenza di una specifica pattuizione tra le parti (ove afferma che «è sempre possibile estinguere il debito da interessi impiegando somme che sono già nella disponibilità del debitore »), a mio avviso tale facoltà non potrebbe in alcun caso esercitarsi in assenza di una clausola contrattuale a ciò abilitante.

4.3. Per quanto concerne i contratti in essere al 30 settembre 2016, ritengo che la pattuizione di cui si discorre potrebbe trovare introduzione anche attraverso l'attivazione del meccanismo previsto dall'art. 118 TUB.

Si tratterebbe infatti di una modalità di estinzione del debito da interessi, a sostanziale tutela del cliente, fondamentalmente *analoga* a quella di cui al citato art. 4, comma 6, del Decreto 343 (v. retro 4.2) e dunque – in concreto – anch'essa "attuativa" dell'art. 120, comma 2, TUB.

Siffatta conclusione parrebbe peraltro coerente con l'impianto complessivo della nuova disciplina; tesa, tra l'altro, ad evitare al cliente le conseguenze negative derivanti da un inadempimento del suo debito da interessi.

Debbo però segnalare che l'impostazione qui prospettata deriva da una personale interpretazione della norma (primaria e secondaria) tutta da verificare all'esito di quelle che saranno le prime (eventuali)

ORDINARIO DI DIRITTO BANCARIO NELL'UNIVERSITA' DI ROMA - TOR VERGATA

applicazioni giurisprudenziali; sicché vale in quanto tale e potrebbe risultare, in futuro, disattesa.

4.4.- Rispondendo al quarto quesito, reputo allora senz'altro possibile introdurre nei contratti conclusi dopo il 30 settembre 2016 una previsione che consenta alla Banca di estinguere il debito da interessi (maturati sul conto e divenuti esigibili) anche impiegando fondi che siano già nella disponibilità del correntista nell'àmbito del predetto conto; ove poi, per i contratti già in essere al 30 settembre 2016, ritengo che detta previsione potrebbe essere introdotta anche attivando il meccanismo di cui all'art. 118 TUB.

5.- Quesito n. 5.

5.1.- Ai sensi dell'art. 120, comma 2, lett. b, TUB «gli interessi debitori maturati [...] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora».

Il principio è sostanzialmente confermato dall'art. 3, comma 1, Decr. 343/2016, ove indicato che «gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora»; e

Il medesimo art. 3, al comma 2, precisa poi che «agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile».

ORDINARIO DI DIRITTO BANCARIO NELL'UNIVERSITA' DI ROMA - TOR VERGATA

- 5.1.1. Con il quinto quesito mi viene innanzitutto domandato di chiarire quali interessi possono essere richiesti dalla banca sugli interessi debitori non pagati dal cliente dopo il 1° marzo; e, in particolare, se il generico riferimento al codice civile, operato dall'art. 3, comma 2, Decr. MEF n. 343/2016 in relazione agli interessi moratori, potrebbe ritenersi riferito all'art. 1283 c.c., ovvero dovrebbe ritenersi più correttamente operato all'art. 1224 c.c. ed alle altre pertinenti norme del codice.
- 5.1.2. Mi viene poi anche chiesto di chiarire se, per i rapporti di finanziamento (mutui), in caso di inadempimento del cliente mutuatario alla scadenza del termine di pagamento della rata, laddove sia stato previsto dalle parti, nel contratto, un interesse moratorio riferito all'intera rata (composta da una "quota capitale" e da una "quota interessi"), la banca possa legittimamente calcolare e pretendere gli interessi di mora anche in relazione alla "quota interessi"?
- 5.2. In merito alla prima delle suddette richieste, anticipo subito che la seconda prospettazione (riferibilità all'art. 1224 c.c.) appare senz'altro quella più corretta; la quale peraltro deriva da una lettura senza particolari forzature della normativa in esame.

A ben vedere, il nuovo art. 120 TUB (seguito dalla normativa secondaria di attuazione) ha introdotto, nell'àmbito dei rapporti *bancari* disciplinati dal Titolo VI del TUB, una disciplina *speciale* che, pur vietando la produzione di interessi sugli interessi (corrispettivi), su questi ultimi ha ammesso tuttavia – espressamente – quelli a titolo di mora in caso di loro mancato pagamento.

Il rinvio al codice civile operato dalla normativa secondaria rimarca soltanto, a mio avviso, che nei rapporti banca cliente gli interessi di mora

ORDINARIO DI DIRITTO BANCARIO NELL'UNIVERSITA' DI ROMA - TOR VERGATA

(sugli interessi corrispettivi non pagati), ammessi appunto dalla recente disciplina speciale dettata in materia bancaria, sono "regolati" da tutte le disposizioni generali del codice (articoli 1218, 1219, 1220, 1221, 1224, 1282, 1284 c.c.) che non trattano di anatocismo (art. 1283 c.c.); materia, quest'ultima, su cui appunto, per i rapporti banca-cliente, è intervenuto il legislatore con la riforma dell'art. 120, comma 2, TUB.

Peraltro – a livello ermeneutico e sul piano della "logica" legislativa (art. 12 Preleggi) – ben difficilmente riuscirebbe a giustificarsi un (semplice ed implicito) rinvio (anche) all'art. 1283 c.c. per gli interessi moratori, effettuato proprio da una normativa che, dopo aver dettato regole speciali in relazione all'anatocismo nei rapporti bancari, ha espressamente *escluso* l'applicabilità di tali regole per gli interessi di mora.

Qualora il legislatore avesse voluto vietare la produzione di interessi moratori sugli interessi corrispettivi (maturati, scaduti, esigibili e non pagati) lo avrebbe semplicemente previsto, ricomprendendo nel divieto di anatocismo bancario anche gli interessi conseguenti alla situazione di inadempimento; senza (assurdamente, in ipotesi) rinviare implicitamente (anche) all'art. 1283 c.c..

5.3. Ciò posto, se dunque il cliente (il quale, verosimilmente, non abbia autorizzato la banca alla capitalizzazione) non paghi alla banca il debito da interessi (corrispettivi) divenuto esigibile il 1° marzo successivo al conteggio avvenuto il 31 dicembre precedente, verrà a configurarsi un'evidente ipotesi di *inadempimento* di un'obbligazione pecuniaria (quella di pagare gli interessi corrispettivi); ipotesi che risulterà certamente disciplinata dall'art. 1224 c.c..

ORDINARIO DI DIRITTO BANCARIO NELL'UNIVERSITA' DI ROMA - TOR VERGATA

In base a detta norma codicistica (comma 1, primo periodo), dal giorno del mancato pagamento della somma dovuta a titolo di interessi (corrispettivi), il cliente sarà tenuto a corrispondere alla banca *interessi di mora* (sull'importo dovuto a titolo di interessi corrispettivi), calcolati al tasso *legale*.

Non può invece rilevare, nel nostro caso, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 1224 c.c., poiché per lo specifico (ed autonomo) debito da interessi *corrispettivi* non viene contrattualmente prevista (né potrebbe invero venir prevista, ricadendo altrimenti la pattuizione nel divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.) la produzione di altri interessi corrispettivi.

Questa, a mio avviso, l'unica lettura proponibile delle disposizioni in esame.

5.4. Diversamente peraltro, considerando quindi che il rinvio alle norme del codice civile implichi l'applicazione dell'art. 1283 c.c. (e, di conseguenza, il divieto di interessi di mora *ex* art. 1224 c.c.), si verificherebbe che, in caso di inadempimento del cliente, gli unici rimedi a disposizione della banca sarebbero la domanda giudiziale o – ricorrendone le condizioni – il recesso.

In entrambi i casi si tratterebbe, però, di reazioni assolutamente sproporzionate, con evidente distorsione della *ratio* della norma in commento.

In tale direzione, infatti, il cliente si vedrebbe costretto a subire le conseguenze (anche economiche) del contenzioso o del recesso dal

ORDINARIO DI DIRITTO BANCARIO NELL'UNIVERSITA: DI ROMA - TOR VERGATA

rapporto; e ciò anche a fronte di un inadempimento magari soltanto transitorio.

In breve: una norma introdotta a tutela del cliente verrebbe a tradursi in una norma a suo netto pregiudizio (in tal senso, peraltro, anche i *Chiarimenti* resi dalla Banca d'Italia nell'àmbito del *Documento di consultazione* dell'agosto 2015, relativo alla Proposta di Delibera CICR attuativa dell' [allora vigente] art. 120, comma 2, TUB; Delibera che, all'art. 2, comma 3, per la produzione degli interessi moratori, dettava un rinvio al codice civile del tutto analogo a quello effettuato dall'odierna disciplina secondaria).

5.5.- Venendo alla seconda delle richieste formulate nell'àmbito del presente quinto quesito, a mio avviso la banca, in caso di inadempimento del cliente mutuatario alla scadenza del termine di pagamento della rata, laddove sia stata prevista dalle parti, nel contratto, la corresponsione di un interesse moratorio riferito all'*intera* rata, può legittimamente pretendere il pagamento degli interessi di mora anche in relazione alla "quota interessi" che compone detta rata.

Innanzitutto, debbono qui intendersi richiamate tutte le considerazioni svolte in precedenza relativamente alle difficoltà di ritenere ricompreso anche l'art. 1283 c.c. nel generico rinvio al codice civile operato dall'art. 3, comma 2, Decr. 343/2016.

In secondo luogo, va ricordato che la determinazione contrattuale di un interesse di mora è ammessa espressamente dal nostro Ordinamento: art. 1224, comma 2, ultimo periodo, c.c..; sicché pienamente legittima è, in principio, la clausola di un contratto di mutuo (beninteso concluso tra banca e cliente nel rispetto dell'art. 117 TUB) che preveda l'obbligo di

ORDINARIO DI DIRITTO BANCARIO NELL'UNIVERSITA' DI ROMA - TOR VERGATA

corrispondere determinati interessi di mora in caso di mancato pagamento della rata di mutuo entro il termine prestabilito.

Dal momento che la corresponsione di un interesse di mora sugli interessi corrispettivi non pagati è oggi espressamente ammessa – per i rapporti bancari – dall'art. 120, comma 2, TUB e dalle relative norme di attuazione, non vi è a mio parere alcun motivo per ritenere illegittima l'acquisizione di interessi moratori calcolati sull'intera rata di mutuo insoluta, composta, come detto, dalla "quota di capitale" in restituzione e dalla "quota interessi" (corrispettivi).

5.6. Alla luce di quanto rilevato nei precedenti paragrafi da 5.2 a 5.5, ritengo in ogni caso doveroso precisare che la problematica generale afferente la produzione di interessi moratori sul debito da interessi corrispettivi è stata oggetto di alcune pronunce della Corte di legittimità, che parrebbero aver raggiunto un approdo differente rispetto a quello appena evidenziato (cfr. Cass. S.U. 17 luglio 2001, n. 9653; Cass. 1° agosto 2013, n. 18438; Cass. 22 maggio 2014, n. 11400).

La Suprema Corte ha in particolare stabilito che se gli interessi corrispettivi scaduti venissero equiparati ad una qualsiasi obbligazione pecuniaria, questi dovrebbero essere automaticamente produttivi d'interessi di pieno diritto (ai sensi dell'art. 1282 c.c.); effetto, questo, invece escluso dall'art. 1283 c.c..

Tale ultima disposizione non soltanto comporterebbe, sempre ad avviso della Cassazione, un limite al principio generale di cui all'art. 1282 c.c., ma confermerebbe anche la particolare natura che – nel quadro delle obbligazioni pecuniarie – la legge attribuisce al debito per interessi; con la

ORDINARIO DI DIRITTO BANCARIO NELL'UNIVERSITA' DI ROMA - TOR VERGATA

previsione di una disciplina derogatoria rispetto a quella generale in tema di danni nelle obbligazioni pecuniarie.

Si tratta però di sentenze sviluppatesi in àmbiti (anche normativi) piuttosto diversi da quello attuale, nonché aventi ad oggetto fattispecie alquanto differenti da quelle qui considerate, le quali sono relative al debito da interessi corrispettivi derivanti da rapporti bancari, poi disciplinati dalla norma speciale di cui all'art. 120, comma 2, TUB (e disposizioni di attuazione); sicché non reputo che tali pronunce debbano condurre ad una modifica delle conclusioni raggiunte.

5.7. – Ciò posto – e fermo restando il mio personale convincimento come sopra rappresentato – gli è che allo stato, in assenza di chiarimenti legislativi e giurisprudenziali aventi ad oggetto la normativa novellata, nonché in assenza di adeguati approfondimenti in dottrina, è innegabile sussista pur sempre un certo qual margine di opinabilità nell'interpretazione della nuova disciplina nella parte in cui la stessa consente l'applicazione (pur nei limiti sopra evidenziati) degli interessi moratori in caso di interessi corrispettivi scaduti e non pagati.

Alla luce di ciò, credo di conseguenza perlomeno opportuno che la scelta di procedere oggi con il conteggio e la percezione degli interessi moratori debba essere rimessa all'esclusiva e prudente valutazione "gestionale" degli organi amministrativi della Banca; anche poi in una possibile prospettiva "comparativa" tra i vantaggi economici derivanti dalla percezione degli interessi moratori ed i rischi di possibili contenziosi futuri in punto.

ORDINARIO DI DIRITTO BANCARIO NELL'UNIVERSITA' DI ROMA - TOR VERGATA

Spett.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Servizio Consulenza e Assistenza Legale

Via Malavolti 15

53100 - SIENA

Roma, 20 ottobre 2016

Con riferimento al parere da me reso in data 28 settembre 2016, rispondo con la presente anche al *quesito* 6, che avevo in quell'occasione volutamente tralasciato poiché lo stesso richiedeva maggiori approfondimenti tecnici, poi effettivamente resisi possibili all'esito del confronto intervenuto nel corso della riunione tenutasi presso i vostri Uffici di Siena in data 14 ottobre 2016.

ORDINARIO DI DIRITTO BANCARIO NELL'UNIVERSITA' DI ROMA - TOR VERGATA

- 1.- Il quesito 6 era relativo all'àmbito di applicazione dell'art. 4, decr. MEF n. 343/2016; in particolare richiedendo di chiarire se detta norma dovesse ritenersi applicabile anche alle "anticipazioni" in senso tecnico-giuridico (i.e.: operazioni di "smobilizzo" di crediti rappresentati da documenti).
- 2.- L'art. 4, comma 1, lett. a, decr. 343 cit. dichiara applicabile lo stesso art. 4 «alle aperture di credito regolate in conto corrente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a, decreto MEF 30 giugno 2012, n. 644 (...) anche quando la disponibilità sul conto, nella forma di cui all'art. 1842 c.c., sia generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti».

Innanzitutto, e senza particolari esitazioni, si può affermare – in virtù dell'inequivoco riferimento operato all'art. 2, comma 1, lett. a, decr. MEF n. 644/2012 – che l'art. 4 in questione si applica a tutte le (classiche) «aperture di credito regolate in conto corrente, in base alle quali il cliente ha la facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento».

L'art. 4 trova poi anche applicazione nello specifico caso in cui la disponibilità sul conto corrente non sia stata concessa *ab origine* dalla banca, bensì risulti "generata" (cioè prodotta e originata tempo per tempo) da operazioni di anticipo su crediti e documenti.

È questo il peculiare caso (peraltro abbastanza frequente nell'àmbito della prassi operativa bancaria) in cui i documenti presentati e canalizzati dal cliente vengono appostati dalla banca in un "conto effetti" ed ove, a fronte di tale canalizzazione, viene concessa dalla stessa banca, sul conto corrente ordinario del cliente, un'apertura di credito in conto corrente; alla scadenza del portafoglio canalizzato (i) addebitando (per un

ORDINARIO DI DIRITTO BANCARIO NELL'UNIVERSITA' DI ROMA - TOR VERGATA

importo pari al portafoglio scaduto) il "conto effetti" e (ii) accreditando il conto corrente ordinario di corrispondenza.

3.- Da quanto appena osservato deriva a mio avviso chiaramente come la norma in commento non possa trovare applicazione al di fuori dei rapporti di apertura di credito disciplinati dall'art. 1842 c.c. e regolati poi in conto corrente *ex* art. 1843 c.c..

L'impossibilità di considerare applicabile l'art. 4 decr. 343 cit. anche alle "anticipazioni" in senso tecnico-giuridico deriva dal fatto che la norma in commento opera un preciso riferimento alla disponibilità sul conto "generata da" operazioni di anticipo su crediti e documenti (com'è in effetti nella fattispecie tecnica descritta al precedente par. 2) e non invece alla (ben diversa) disponibilità sul conto "utilizzata mediante" operazioni di anticipo su crediti e documenti.

In effetti, il MEF avrebbe in principio potuto anche riferirsi a quelle fattispecie di affidamento (rientranti, *lato sensu*, nell'ampia figura dell'apertura di credito come paradigma base dei diversi contratti di disponibilità) ove sono le (singole) operazioni di sconto e di anticipo su crediti a rappresentare gli *atti di utilizzo* dell'apertura menzionati dall'art. 1843 c.c.; ma in tal caso davvero alcun senso avrebbe avuto il menzionare espressamente l'art. 1842 c.c. (evocativo soltanto dell'apertura di credito con disponibilità costituita da *denaro*) e, soprattutto, il far riferimento alle operazioni di anticipo su crediti e documenti come fattori "generatori" dell'apertura di credito.

ORDINARIO DI DIRITTO BANCARIO NELL'UNIVERSITA' DI ROMA - TOR VERGATA

4.- Ne consegue, in conclusione, che l'art. 4, decr. MEF n. 343/2016 non può ritenersi applicabile anche a quelle operazioni rappresentate da "anticipazioni" in senso tecnico-giuridico.

Nel rimanere a disposizione, invio i miei migliori saluti.

Prof. Avv. Umberto Morera





AREA COMPLIANCE Siena, 26 ottobre 2017

Valutazione della Funzione di *Compliance* sui chiarimenti forniti e sulle azioni di rimedio individuate in relazione ai rilievi di Banca d'Italia in materia di Trasparenza (Prot. n. 1040093/17 del 28/08/2017)

Con comunicazione del 28.08.2017, all'esito delle verifiche di Trasparenza condotte dal 26 settembre al 5 dicembre 2016, la Vigilanza ha chiesto di fornire, entro 60 giorni, articolati e puntuali chiarimenti in merito ai rilievi evidenziati nella medesima lettera, indicando altresì che le risposte siano accompagnate dalla valutazione della Funzione di *Compliance*.

Al fine di fornire quanto richiesto, la scrivente Area ha svolto proprie analisi su ciascun profilo oggetto di rilievo, avendo cura di considerare anche gli esiti delle verifiche di conformità già condotte in riferimento alla disciplina sulla Trasparenza bancaria; ha quindi valutato i chiarimenti e le azioni di rimedio contenuti nella nota redatta dalle strutture aziendali operative ed inviata in pari data alla Vigilanza (di seguito la "nota di chiarimenti").

L'esito delle valutazioni di *compliance* è di seguito riportato, articolato sulla base dei diversi ambiti rilevati nella comunicazione dell'Autorità.

Partendo dai n. 6 rilievi contenuti nella Nota Tecnica, si osserva quanto segue.

1. Rilievo sulla diffusa e frequente applicazione della CIV in un ristretto intervallo di tempo.

Nel richiamare la nota di chiarimenti in merito alle regole di applicazione della CIV in BMPS, a fronte delle osservazioni pervenute dalla Vigilanza, la scrivente Funzione ha avviato verifiche volte a monitorare il numero medio di eventi di sconfinamento verificatisi in un trimestre a partire dal secondo trimestre del 2017, che hanno determinato l'applicazione della commissione, dalle quali è emerso che, a fronte di un valore medio di eventi di sconfinamento *sui rapporti sconfinati* (di seguito il "Valore Medio") riscontrato a livello nazionale, risultano contenute le variazioni rispetto a tale media riscontrate a livello di Area Territoriale¹;

Ciò premesso, si ritiene che **le azioni indicate nella nota di chiarimenti** (i.e. realizzazione – già in parte avvenuta – di un nuovo processo di gestione degli sconfinamenti, rilascio di una procedura informatica finalizzata ad avvertire il cliente al verificarsi del terzo sconfinamento, rafforzamento del processo autorizzativo) **possano risultare idonee a superare i rilievi della Vigilanza²**.

A ciò si aggiunga che la scrivente Funzione strutturerà entro la fine del corrente anno un monitoraggio trimestrale automatizzato (dotato di specifici indicatori di rischio – IRC) in grado di rilevare – anche a livello di singolo rapporto - fenomeni di scostamento rispetto al numero medio di sconfinamenti giudicato fisiologico.

1bis. Rilievo sull'addebito della CIV per sconfinamenti causati da pagamenti in favore dell'intermediario

¹ Rimane ferma la necessità di evitare che si possano presentare casi, quandanche limitati, di diffusa e frequente applicazione della commissione, in un ristretto intervallo di tempo, come risulta dalle fattispecie rilevate dalla Vigilanza: le verifiche della Compliance si estendono quindi ad analizzare i medesimi valori fino a livello di filiale, al fine di intercettare gli *outliers* ed intervenire in maniera mirata.

² La diminuzione del Valore Medio riscontrata a livello nazionale nel trimestre successivo potrebbe essere ricondotta ai primi effetti delle iniziative descritte nella nota di chiarimenti; l'analisi del *trend* nei trimestri successivi sarà oggetto di monitoraggio da parte della Compliance.



Gli approfondimenti interni hanno confermato la presenza di addebiti di CIV in ipotesi di sconfinamenti per pagamenti effettuati a favore della Banca nei seguenti casi:

- > addebiti di oneri e competenze riconducibili a prestiti personali ex Consum.it;
- > addebiti di oneri e competenze per l'utilizzo di carte di credito revolving ex Consum.it;
- > addebiti per l'utilizzo di carte di credito emesse da MPS.

Quanto alle carte emesse dalla Banca, sebbene gli interventi di esenzione dall'applicazione della CIV degli sconfinamenti dalle stesse generati fossero già stati realizzati, gli esiti dell'indagine della Vigilanza hanno permesso di poter riscontrare l'inoperatività dell'esenzione in caso di gestione manuale dell'addebito da parte dell'operatore di rete.

In riferimento a quanto sopra, la realizzazione degli impegni assunti nella nota di chiarimenti (i.e. esenzione movimentazioni in addebito e rimborso degli oneri indebitamente percepiti) garantirà il pieno ripristino della conformità.

2. Rilievo sulla sospensione nel pagamento delle rate dei mutui.

Occorre premettere che le moratorie relative ai n. 4 contratti di mutuo indicati dalla Vigilanza afferiscono ad accordi individuali di sospensione del pagamento delle rate cui la Banca ha aderito pur non rientrando nelle casistiche stabilite (i) dall'Accordo ABI/Associazioni dei Consumatori (c.d. "Piano famiglie"), (ii) dall'art. 2, commi 475 e ss., della L. 24/12/2007 ("c.d. "Fondo di solidarietà"), (iii) dalle normative a sostegno delle vittime di eventi calamitosi.

Relativamente a tali tipologie di moratoria, i contratti di sospensione della rata stabiliscono – mutuando le regole degli accordi tra ABI e associazioni dei consumatori – che, durante il periodo di sospensione, gli interessi convenzionali maturano sul capitale residuo alla data della sospensione e che gli stessi verranno corrisposti con le successive rate di ammortamento, previa divisione in quote uguali.

La previsione contrattuale risulta quindi coerente con quanto di fatto eseguito, essendo gli interessi stati computati, per il periodo di sospensione, sull'importo del capitale residuo³.

Come accennato, detta metodologia di computo degli interessi è altresì coerente con il contenuto degli accordi tra l'associazione bancaria e le associazioni dei consumatori (Accordi del 18/12/2009 e del 31/3/2015), i quali prevedono che "Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità: [...] (ii) sospensione dell'ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo [...] "^{4, 5}.

La legittimità del contenuto di tali accordi non è stata posta in discussione neppure dal Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario il quale – pur citandoli incidentalmente – nella pronuncia n. 5863 del 29/7/2015, ne ha riconosciuto la "natura negoziale" volta "a conseguire il duplice obiettivo di consentire ai mutuatari che versino in particolari situazioni disagevoli di ottenere una moratoria con una sostanziale rinegoziazione del mutuo che non comporti una perdita finanziaria per le banche rispetto al programma originariamente divisato").

Alcune osservazioni risultano poi opportune relativamente agli interventi di sospensione afferenti al c.d. "Fondo di solidarietà" (ambito, si ripete, che non riguarda i n. 4 mutui oggetto di rilievo).

³ Come indicato nella nota di chiarimenti, lievi divergenze emergono tra il valore degli interessi relativi al periodo di moratoria indicati in contratto e quelli applicati (ciò vale per tre dei quattro contratti), ma ciò appare da ricondurre ad errori operativi.

⁴ La citazione riguarda l'accordo del 2009; la regola di computo degli interessi sul debito residuo è parimenti contenuta nell'accordo del 2015.

⁵ Sul tema si consideri che l'accordo del 2009 è espressamente richiamato anche dalle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile, n. 480 dell'8/9/2017 (sisma Ischia) e n. 482 del 20/9/2017 (alluvione Livorno).



L'interpretazione della disciplina giuridica della normativa istitutiva del ridetto Fondo non risulta uniforme. Lo stesso Arbitro Bancario Finanziario, nell'assumere una propria e definitiva posizione sul tema nel senso di seguito rappresentato, ha evidenziato come tale normativa si presti ad "interpretazioni difformi" (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 4131 del 20/05/2015, pag. 10).

Al riguardo, il comma 478 dell'art. 2 della legge prevede che: " [...] il Fondo [...] provvede al pagamento degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo [enfasi nostra] durante il periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro". La stessa legge stabilisce quindi che gli interessi che il Fondo provvede a rimborsare (calcolati sulla base del parametro di riferimento, escluso quindi lo spread) sono quelli maturati sul debito residuo.

Ciononostante, l'ABF (cfr. decisione citata), invocando la "finalità solidalistica [...] che caratterizza la disciplina di cui si tratta", nell'acconsentire la possibilità per la Banca di recuperare dal cliente la parte di interessi non garantita dal Fondo (i.e. quella calcolata applicando lo "spread"), sempreché sia stato stipulato uno specifico accordo in tal senso, individua come base di calcolo di tale rimborso la quota capitale delle rate sospese e non il capitale residuo alla data di sospensione (come sarebbe stato legittimo aspettarsi in virtù di un'applicazione analogica del contenuto del citato comma 478" (Cfr. al riguardo anche Collegio di Roma, n. 6357 del 2017).

Tutto ciò considerato, avuto conto del fatto che la normativa si presta ad interpretazioni difformi, nonché degli orientamenti dell'ABF, si giudica coerente con l'obiettivo di mitigazione del rischio di compliance l'impegno assunto pro-futuro di calcolare gli interessi solo sull'ammontare della rata sospesa e per il periodo di sospensione, in tutti i casi di sospensioni diverse da quelle riconducibili agli accordi tra ABI e associazioni dei consumatori, o ad iniziative similari poste in essere in autonomia e di propria iniziativa dalla Banca.

3. Operazioni di anticipazione su crediti e applicabilità dell'art. 117-bis TUB

Nel richiamare le argomentazioni contenute nella nota di chiarimento, si reputa conforme l'interpretazione della Banca secondo la quale l'art. 117-bis e il Decreto n. 644/2012 non sono riferibili alle "anticipazioni" in senso tecnico giuridico, le quali sono strutturalmente e funzionalmente diverse dalle "aperture di credito regolate in conto corrente", forma di credito quest'ultima tipica e definita dall'art. 1842 e seguenti del Codice Civile.

Gli elementi di differenziazione risiedono nel fatto che dal contratto d'apertura di credito discende l'obbligo della Banca di tenere la somma a disposizione del cliente e il diritto di questi di disporne, in più volte e secondo le forme di uso, come previsto dall'art. 1843 c.c. Invece, nei contratti di "anticipazione" l'obbligo della Banca e il diritto del cliente non sorgono nella loro concretezza con la stipulazione del contratto, ma necessitano, per la loro insorgenza concreta, della mediazione di una circostanza esterna al contratto, ulteriore e futura rispetto a questo. Infatti, l'affidamento sarà concretamente operante solo al momento: i) della presentazione del sottostante oggetto d'anticipo (titoli di credito, documenti rappresentativi di crediti, Riba, ecc.) e ii) della loro accettazione da parte della banca.

Pertanto, nelle "anticipazioni" difetta per l'affidato il diritto soggettivo alla disponibilità e alla ricostituzione della provvista, secondo il dettato degli artt. 1842 e 1843 c.c., sussistendo soltanto una mera aspettativa all'accettazione di volta in volta dell'oggetto dell'anticipo (soggetta alla valutazione discrezionale della banca).



Il riferimento alle "aperture di credito regolate in conto corrente" contenuto nell'art. 117-bis TUB e nel Decreto MEF n. 644/2012 coincide dunque con quello presente nell'art. 122, comma 2, TUB⁶ e con la categoria "apertura di credito in conto corrente" prevista nelle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura⁷".

La tassatività delle tipologie contrattuali cui si riferisce l'art. 117 –bis del TUB è peraltro confermata da autorevole dottrina la quale evidenzia come "[...] proprio perché si tratta di norme che incidono direttamente sull'autonomia negoziale delle parti, limitandola fortemente, chi scrive è dell'avviso che le stesse debbano essere considerate eccezionali e come tali interpretate alla luce del canone ermeneutico contenuto nell'art. 14 delle c.d. 'Preleggi'; con la conseguenza che esse non potranno trovare applicazione al di fuori delle tipologie contrattuali tassativamente indicate nell'art. 2, comma 1, della delibera CICR'8.

A conferma della corretta interpretazione della Banca sovviene anche un parere *pro-veritate* rilasciato nell'ottobre 2016 da un primario Studio Legale che, in sede di interpretazione dell'ambito di applicazione delle nuove disposizioni sull'anatocismo (art. 120, comma 2, TUB e art. 4, comma 1, lett. a) del Decr. MEF 3/8/2016, n. 343), afferma che tale ambito di applicazione è identico a quello di cui all'art. 2, comma 1, lett. a, del succitato Decr. MEF n. 644/2012 e dunque si riferisce "a tutte le (classiche) aperture di credito regolate in conto corrente, in base alle quali il cliente ha la facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità degli affidamenti" con "L'impossibilità di considerare applicabile [detta normativa, n.d.r.] anche alle 'anticipazioni".

4. Rilievo sulle comunicazioni trimestrali e di fine anno (estratti di conto corrente).

Gli **impegni assunti** volti ad implementare gli estratti di conto corrente con informazioni di dettaglio sulla CIV, sugli interessi debitori e sull'importo del fido su cui viene calcolato il "corrispettivo su accodato" sono, ad avviso della Compliance, **idonei a superare i rilievi della Vigilanza**.

5. Rilievi su comunicazioni concernenti modifiche unilaterali contraddistinte da più giustificati motivi.

La **previsione** di (i) rivedere e migliorare fin dalla prossima manovra le modalità di comunicazione delle variazioni unilaterali caratterizzate da una pluralità di giustificati motivi - comunque connessi ad un'unica metodologia - così da consentire al cliente di comprendere con la massima chiarezza il collegamento tra quest'ultimi e le condizioni associate al rapporto contrattuale di cui lo stesso è titolare, così come (ii) gli interventi per migliorare la rappresentazione del nesso di causalità tra il/i giustificato/i motivo/i e condizioni oggetto di variazione, fornendo migliori elementi utili alla comprensione della portata della modifica, sono **giudicati dalla scrivente idonei a garantire al cliente di meglio comprendere la portata delle modifiche e le conseguenze sul rapporto in essere con l'intermediario.**

6. Rilievo sulle spese di chiusura addebitate in caso di estinzione dei conti a pacchetto

Il rilievo sull'errato addebito delle spese di chiusura dei conti correnti "a pacchetto" risulta superato a seguito degli interventi informatici realizzati nell'agosto 2016. I rapporti visionati dalla Vigilanza cui sono state applicate spese indebite, risultando estinti in epoca antecedente a tale data, non potevano ancora aver beneficiato degli interventi informatici citati. La criticità è pertanto da ritenere sanata.

* * *

Passando poi alla valutazione dei chiarimenti e delle azioni intraprese in riferimento alle osservazioni formulate in seguito ad esposti della clientela, nell'evidenziare che si giudicano idonei a garantire la

 $^{^6}$ Le "aperture di credito regolate in conto corrente" sono menzionate al fine di prevederne una specifica disciplina rispetto agli altri contratti di credito.

⁷ "Cat. 1. Aperture di credito in conto corrente: rientrano in tale categoria di rilevazione le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali l'intermediario, ai sensi dell'art. 1842 e ss. del c.c., si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facoltà di ripristinare le disponibilità".

⁸ Cfr. Paolo Ferro Luzzi – Gustavo Olivieri, *Le (nuove?) commissioni bancarie (prime riflessioni in (margine) alla delibera CICR n. 644/2012),* in Banca Borsa Titoli di Credito, n. 6, anno 2012, Parte prima.



conformità, senza necessità di ulteriori commenti, gli interventi di cui alle lettere A, D ed F della nota di chiarimenti, un'attenzione particolare meritano i ragguagli forniti sulle azioni di rimborso di cui ai punti B e C^9 .

B. <u>Osservazioni sul rispetto di quanto prescritto dall'art. 119 TUB per la consegna di documentazione</u>
La tematica inerente alla consegna delle copie di documentazione bancaria (art. 119 TUB) è da tempo all'attenzione della Banca, anche in ragione del noto richiamo disposto su tale ambito a tutti gli intermediari con la comunicazione della Vigilanza dell'11/11/2013 ("*Trasparenza e correttezza dei rapporti con la clientela*

In tale contesto, le iniziative intraprese hanno seguito due direttrici:

- comunicazioni periodiche e copia di documentazione inerente a singole operazioni").

- la prima volta a garantire che le spese recuperate per la riproduzione e la consegna delle copie documentali fosse in linea con i costi effettivamente sostenuti dall'azienda; a tal fine era stata effettuata dalla Funzione Organizzazione una ricognizione di tutti i processi di riproduzione documentale, stimando i costi di ricerca, riproduzione e messa a disposizione del cliente. L'esito di tale attività ha consentito di predisporre, a partire dal 27 luglio 2016, un foglio informativo contenente le spese da recuperare, declinato in maniera più puntuale ed esaustiva rispetto al passato sulle diverse tipologie di documentazione;
- ➢ la seconda indirizzata a meglio definire i comportamenti delle risorse di rete nell'evasione delle istanze ex art. 119 TUB (cfr. D 1278 e 1717, come modificati rispettivamente nel settembre 2016 e nell'agosto 2017, allegati alla nota di chiarimenti).

Gli interventi sopra descritti, in uno con il prossimo rilascio di un applicativo di monitoraggio periferico ed accentrato dello stato di evasione delle istanze ex art. 119 TUB, sono giudicati idonei a garantire la conformità alla normativa che regola detta materia ed a superare le osservazioni della Vigilanza.

Con specifico riferimento poi alle richieste di copia documentale in pendenza di una controversia giudiziale, la scrivente Funzione evidenzia come la condotta di non ottemperare a quanto stabilito dall'art. 119 TUB risulti in linea con diverse pronunce dei Tribunali di merito sul tema. Si cita al riguardo il Trib. di Verona (Sent. N. 160 del 28/1/2016) secondo il quale "E' necessario che l'istante dimostri di avere adeguatamente e diligentemente svolto l'istanza menzionata in una fase, appunto, preprocessuale, e questo per potere, se del caso, formulare domande giudiziali precise, non generiche ed esplorative, adeguatamente supportate sul piano probatorio". Allo stesso tempo la Compliance evidenzia però che di opposto avviso è l'unica pronuncia della Cassazione sull'argomento, risalente al maggio 2017 (n. 11554).

Sarà pertanto monitorata l'evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale, giudicandosi al momento coerente con i principi dell'ordinamento giuridico la posizione secondo la quale la Banca, nell'esercizio del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione, valuterà caso per caso le istanze pervenute in corso di istruttoria processuale. Al riguardo la normativa interna (D1717) prevede che tali valutazioni siano svolte dalla funzione Legale, alla quale dovranno essere rimesse le istanze ex art. 119.

C. Osservazioni sul rispetto di quanto prescritto in materia di surroga passiva dei contratti di mutuo

A fronte delle osservazioni della Vigilanza, la scrivente Funzione ha disposto un controllo sul rispetto dei termini di legge (30 giorni lavorativi) per il perfezionamento dell'operazione di surrogazione.

Sono state estratte dalla procedura aziendale le pratiche di richiesta di portabilità nel periodo 1/7 - 29/9/17 – ammontanti a n. 1.053 – e di queste sono state selezionate n. 58 (pari al 5,5% del totale) su cui è stato esequito il ridetto controllo dal quale è emerso che:

- > per tutti i rapporti di mutuo, la Banca MPS ha fornito nei termini previsti dal sistema interbancario (8 giorni) le informazioni dovute alla banca subentrante;
- per n. 32 rapporti su n. 58, nel sistema informatico è risultata una sola richiesta di surrogazione e le pratiche perfezionate oltre i termini sono n. 3;
- per n. 26 rapporti, nel sistema informatico risultano più di una richiesta di surrogazione (fenomeno collegabile a diversi fattori, quali ad esempio l'esito negativo della prima istanza per carenza di informazioni trasmesse dalla surrogante, oppure per rinuncia del mutuatario in relazione alla prima istanza); a tal riguardo si rilevano pratiche perfezionate oltre i limiti di legge solo nel caso in cui si

⁹ Il punto E si limita a contenere informazioni sui tempi di ripristino delle condizioni e di rimborso in riferimento alle manovre unilaterali annullate nel giugno scorso.



faccia decorrere il termine dei 30 giorni lavorativi dalla richiesta di surrogazione più risalente nel tempo e le stesse ammontano a n. 8;

delle n. 11 pratiche perfezionate in ritardo, sulla base delle evidenze pervenute dalle filiali emerge che solo in due casi tale ritardo è imputabile a BMPS.

Stante quanto sopra, si condivide l'impegno assunto di effettuare richiami nei confronti delle strutture di rete per mantenere alta l'attenzione sul rispetto dei termini previsti dalla normativa. A ciò si aggiunge che la scrivente funzione ripeterà nel corso del 2018 specifici controlli sul tema (allargando sensibilmente il campione di pratiche esaminate), riservandosi di assumere iniziative nell'ipotesi in cui emergessero situazioni di non conformità.

* * *

Riepilogando, la scrivente Compliance valuta le misure definite e le argomentazioni portate dalla Banca complessivamente idonee a superare i rilievi e le osservazioni di cui alla lettera della Vigilanza del 28.08.2017. Con specifico riferimento alla tempificazione delle azioni di rimedio, come fornita dalle strutture owner e dall'outsourcer ICT (Consorzio Operativo di Gruppo), la Compliance raccomanda che siano anche nel seguito valutate tutte le iniziative utili a comprimere ulteriormente dette tempistiche, cogliendo ogni eventuale ulteriore opportunità di minimizzare i tempi di residua esposizione ai rischi di conformità rilevati..

AREA COMPLIANCE

Dott: Alessandro Papaniaros